



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 120 del 5 dicembre 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 856
DEL 4 DICEMBRE 2023**

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – II – III – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CREL

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2023)

L'anno duemilaventitré, il giorno di lunedì quattro del mese di dicembre, alle ore 20.30 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 20.15 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Rinaldi e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Maselli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 856

OGGETTO: “Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024””.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, in particolare gli articoli da 11 a 13;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTO il punto n. 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la proposta di legge di stabilità regionale è presentata al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- VISTO il disegno di legge concernente: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. n. 926), presentato in data 30 ottobre 2023 e annunciato nella seduta n. 120 del 31 ottobre 2023;
- CONSIDERATO che, ai sensi del punto n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 36, comma 4, del medesimo decreto, la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo

compreso nel bilancio di previsione, attraverso l'adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e, inoltre, provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa;

- VISTA la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 19 articoli e dall'Allegato A di cui all'articolo 1, concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026;
- CONSIDERATO che la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024” è stata predisposta in conformità con le disposizioni normative precedentemente richiamate;
- VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti alla proposta di legge regionale concernente il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”, acquisito al prot. n. 1402761 del 4 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), allegato alla proposta di legge medesima;
- PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1398994 del 1° dicembre 2024, l'Ufficio legislativo ha effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale in oggetto, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, quest'ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. n. 11/2020,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”, composta da n. 19 articoli e dall'Allegato A di cui all'articolo 1, corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024”

SOMMARIO

Art. 1 (*Leggi regionali di spesa*)

Art. 2 (*Misure per la riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie*)

Art. 3 (*Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali*)

Art. 4 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali ad enti di diritto privato non societari*)

Art. 5 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica*)

Art. 6 (*Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 "Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale." Commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale*)

Art. 7 (*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2022, n. 12 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" e successive modifiche. Disposizioni varie*)

Art. 8 (*Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della Cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi*)

Art. 9 (*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche. Disposizioni in materia di perimetrazione, organizzazione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e sui poteri di controllo esercitati dalla Regione*)

Art. 10 (*Protocollo di intesa tra la Regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura*)

Art. 11 (*Modifiche all'articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale*)

Art. 12 (*Ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio*)

Art. 13 (*Spese per la locazione dell'immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio*)

Art. 14 (*Sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice*)

Art. 15 (*Modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14" e successive modifiche*)

Art. 16 (*Esecuzione di impegni assunti con il Governo e adeguamento di leggi regionali*)

Art. 17 (*Disposizioni finanziarie varie*)

Art. 18 (*Abrogazioni*)

Art. 19 (*Entrata in vigore*)

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) è allegato alla presente legge l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (Allegato A).

Art. 2

(Misure per la riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese, nonché al fine di sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il "Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito", con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100.000.000,00, per l'anno 2024.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, con apposita legge regionale, da adottare entro il 15 aprile 2024 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 e alla:

- a) rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;
- b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche.

3. Per la quota non destinata ai sensi del comma 2, a valere sul fondo di cui al comma 1 si provvede, con una o più leggi regionali, alla individuazione delle misure finalizzate a sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la previsione:

- a) di misure in materia sociale con particolare riferimento a:
 - 1) interventi in favore delle famiglie
 - 2) interventi di sostegno alla locazione;
 - 3) interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare;

b) di ulteriori agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche.

Art. 3

(Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali)

1. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 49 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione del bilancio di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette il bilancio di previsione dell'ente al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, all'esito del quale è approvato con la legge regionale di bilancio di previsione finanziario di cui all'articolo 11.

2-bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione nel termine di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.

3. Fatto salvo il ricorso all'esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, qualora il bilancio di previsione dell'ente non sia approvato dalla Regione con la legge regionale di bilancio di previsione finanziario, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fino all'approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale.”;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 50 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli enti di cui all'articolo 48, comma 1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono alla Regione, entro il 30 maggio, l'assestamento dei rispettivi bilanci di previsione, corredato dal parere del rispettivo organo di revisione.

2. La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione dell'assestamento di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette l'assestamento di cui al comma 1 al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, all'esito del quale è approvato con la legge regionale di assestamento di bilancio di cui all'articolo 24 ovvero con successiva legge regionale.

2-bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione dell'assestamento nel termine di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ente è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione dell'assestamento del bilancio di previsione. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”;

c) all'articolo 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. In caso di mancata o incompleta trasmissione del rendiconto nei termini di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ente è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del rendiconto. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.

d) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:

“Art. 53-bis

(Riconciliazione partite creditorie/debitorie)

1. Al fine di assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, ricompresi nel Gruppo della Regione, comunicano periodicamente, anche

per il tramite di un apposito sistema informativo regionale, i crediti e i debiti in essere con l'amministrazione regionale e si interfacciano con le competenti direzioni regionali ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

2. Gli organi di revisione degli enti di cui al comma 1 effettuano entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno l'asseverazione dei crediti e dei debiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.”;

e) al comma 1 dell'articolo 54 le parole “Gruppo della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “perimetro di consolidamento”.

2. L'articolo 22 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.

2. Il bilancio di previsione, corredato dal parere del revisore dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con il bilancio di previsione del Consiglio regionale. Il rendiconto generale, corredato dal parere dei revisori dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è approvato con il rendiconto del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini di cui al comma 2, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza

dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “entro il 30 aprile” sono sostituite le seguenti: “entro il 31 marzo”;

b) dopo le parole: “la relazione dell'Organo di revisione.” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il suddetto termine, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ASP è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di esercizio. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.”.

4. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche è sostituito dai seguenti:

“2-bis. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ATER, la relazione del Collegio dei revisori e la certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2-ter. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il termine di cui al comma 2-bis, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ATER è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di esercizio. Qualora l'inadempimento si protragga per più

di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.”.

5. Dopo il comma 8-quinquies dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“8-sexies. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo, la relazione del collegio sindacale e la certificazione da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il bilancio di esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvato dall'assemblea entro il 30 aprile, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla sua approvazione e, contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio unico. Qualora il ritardo nella trasmissione del bilancio di esercizio entro i termini di cui al terzo periodo sia dipeso dalla mancata o incompleta predisposizione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione, il trattamento economico mensile del consiglio medesimo è ridotto del 50 per cento. Qualora il consiglio di amministrazione sia stato nominato da meno di sessanta giorni rispetto al termine del 30 aprile, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di amministrazione. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza del consiglio di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.”.

6. Le decurtazioni del trattamento economico degli organi amministrativi degli enti stabilite dal presente articolo in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio si applicano anche nei confronti dei commissari dei medesimi enti e l'inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca. Gli organi di revisione e i collegi sindacali dei rispettivi enti vigilano sulla corretta applicazione delle decurtazioni previste dal presente articolo e ne attestano il rispetto nell'ambito della relazione al rendiconto o al bilancio di esercizio.

7. Le decurtazioni del trattamento economico stabilite dal presente articolo in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio si applicano, per gli enti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per gli enti di cui ai commi 3, 4 e 5, a decorrere dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'annualità 2024. Le disposizioni relative alla decadenza dei consigli di amministrazione e alla revoca dei commissari, previste dal presente articolo in caso di mancata o incompleta trasmissione dei documenti di bilancio per un periodo superiore a tre mesi, si applicano a decorrere dall'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi alla annualità 2023.

Art. 4

*(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali
ad enti di diritto privato non societari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi da 168 a 173 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie), relativi alla partecipazione alla Fondazione Alta Formazione della Regione Lazio;
- b) i commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche, relativi alla partecipazione alla Fondazione Destination Management Organization (DMO);
- c) l'articolo 50 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), relativo alla partecipazione alla Fondazione Fiera di Roma;
- d) l'articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla partecipazione alla Fondazione "Tevere per tutti";
- e) i commi da 124 a 128 dell'articolo 22 della l.r. 1/2020, relativi alla partecipazione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana;
- f) le lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, relativi alla partecipazione alla Associazione Musico Culturale AULOS e all'Associazione "Cento Città in Musica (ACCM)";
- g) l'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo alla partecipazione alla Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano – Ventotene.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione 2024-2026:

- a) le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Alta Formazione della Regione Lazio, di cui al programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titoli 1 "Spese correnti" e 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", pari a complessivi euro

1.240.000,00, per l'anno 2024 ed euro 2.550.000,00, per l'anno 2025, confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale";

- b) le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Destination Management Organization (DMO), di cui al programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titoli 1 "Spese correnti" e 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", pari a complessivi euro 2.800.000,00, per l'anno 2024 ed euro 3.900.000,00, per l'anno 2025, confluiscono nelle voci di spesa iscritte nel medesimo programma 01 della missione 07, titolo 1, concernenti gli interventi relativi al sistema turistico laziale di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche;
- c) le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione Fiera di Roma, di cui al programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", pari a complessivi euro 2.850.000,00, per l'anno 2024 ed euro 1.250.000,00, per l'anno 2025, confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale";
- d) le risorse concernenti la partecipazione della Regione, il funzionamento e le attività della Fondazione per la gestione del complesso dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, di cui al programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", pari a complessivi euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, confluiscono nelle voci di spesa di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", concernenti gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene, di cui all'articolo 22, comma 123, delle legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), per euro 500.000,00 per l'anno 2024, in riferimento agli interventi di parte corrente e per euro 500.000,00,

per l'anno 2024 e per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026, in riferimento agli interventi in conto capitale.

Art. 5

(Disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica)

1. In attuazione dell'articolo 44 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dei criteri definiti nell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e successive modifiche, con successiva legge regionale la Regione provvede al riordino dei consorzi di bonifica disciplinando, in particolare:

- a) la perimetrazione dei comprensori di bonifica;
- b) le modalità di adozione e approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- c) la governance, l'organizzazione e il sistema dei controlli interni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio;
- d) l'ordinamento contabile attraverso il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, integrata con la contabilità analitica;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla Regione.

2. L'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 (Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4), è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 "Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale". Commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale)

1. All'articolo 9 della l.r. 13/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ovvero in caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali nonché, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia o inadempienza dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge o di altre situazioni che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente o la continuità aziendale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, può procedere allo scioglimento di uno o più organi e al commissariamento del consorzio. Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto a nominare un commissario straordinario che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Restano ferme le ulteriori ipotesi di commissariamento previste dalla normativa vigente.”;

b) al comma 3 le parole da “sei mesi” fino a “dall'articolo 4.” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi o eventuale altro termine individuato da specifica legge regionale.”.

2. Al fine di rilanciare le attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario straordinario, incaricato di predisporre gli atti necessari ad efficientare, razionalizzare e semplificare l'organizzazione e le funzioni del Consorzio unico, proponendo anche le necessarie modifiche statutarie. Il commissario provvede altresì a rideterminare, sulla base degli indirizzi forniti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i criteri e le modalità di calcolo dei contributi a carico dei consorziati nonché ad adottare o modificare i regolamenti previsti dallo statuto. Il consiglio amministrazione del Consorzio attualmente in carica decade dalla data di nomina del commissario che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Il commissario e i sub-commissari sono individuati tra soggetti in possesso di adeguata e documentata esperienza manageriale e restano in carica per un periodo massimo di un

anno, eventualmente rinnovabile. Al commissario e ai sub-commissari è riconosciuto un compenso pari, rispettivamente, a quello stabilito per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio unico.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2022, n. 12 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” e successive modifiche. Disposizioni varie)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. n. 12/2022 le parole “e nel MOF S.c.p.A.” sono soppresse.

Art. 8

(Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della Cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche è autorizzata ad approvare le necessarie e concordate modifiche all'accordo tra la Regione e il Ministero della cultura, per la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, volte a definire gli impegni delle parti, le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria dell'accordo, nonché l'attuazione degli interventi necessari al restauro, alla rifunzionalizzazione e alla gestione del complesso immobiliare ai fini della sua destinazione alla pubblica fruizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e conformemente alla linea di intervento dell'accordo del 15 ottobre 2021 denominata "Valorizzazione del patrimonio culturale regionale e accordi di programma con il Ministro della cultura", la Giunta regionale pone in essere gli atti necessari ad acquisire al proprio patrimonio il complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, di proprietà dell'ASP ISMA, mediante l'impiego di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, stimate in euro 25.000.000,00, per l'anno 2024, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2023, n. 822 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di "Accordo per la Coesione" tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, di cui all'art.1, comma 1, lett. d del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). A fronte dello stanziamento previsto, le eventuali economie sono riutilizzabili nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, dell'Accordo per la Coesione di cui alla D.G.R. n. 822/2023.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche. Disposizioni in materia di perimetrazione, organizzazione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e sui poteri di controllo esercitati dalla Regione)

1. Alla l.r. 17/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dalla presente legge, stimati in euro 1.200.000,00, a decorrere dall'anno 2024, sono versati nella voce di entrata denominata: “Entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)”, da iscriversi nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ripartite in misura percentuale e per gli importi di seguito indicati, a valere sulle voci di spesa da istituirsi nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”:

- a) nella misura del 60% e per una quota pari a euro 720.000,00, a decorrere dall'anno 2024, quali contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)”;
- b) nella misura del 6% e per una quota pari a euro 72.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi alle associazioni venatorie riconosciute”;
- c) nella misura del 10% e per una quota pari a euro 120.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi”;

d) nella misura del 24% e per una quota pari a euro 288.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Interventi vari".

3. Per l'anno 2024 e in riferimento agli interventi le cui attività sono state rendicontate alla data del 31 dicembre 2023, alla copertura dei relativi oneri si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa della l.r. n. 17/1995, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui ai programmi 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti":

- a) per euro 800.000,00, per l'anno 2024, in riferimento ai contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), di cui al programma 01 della missione 16, titolo 1;
- b) per euro 250.000,00 in riferimento ai contributi alle associazioni venatorie riconosciute, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;
- c) per euro 50.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, in riferimento al rimborso delle spese sostenute per le attività di soccorso e detenzione temporanea della fauna selvatica, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;
- d) per euro 20.000,00, per l'anno 2024, in riferimento alle spese per studi e indagini in materia faunistico venatoria di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1.

4. Agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

- a) in riferimento alle spese per la commissione per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 40, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti";
- b) in riferimento alle spese per le convenzioni con le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.".
- b) l'articolo 51 è abrogato.

2. Con successiva legge regionale la Regione provvede alla modifica della disciplina in materia di perimetrazione, organizzazione, funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nonché

in merito alle modalità di esercizio da parte della Regione dei poteri di controllo nei confronti degli ATC stessi.

Art. 10

(Protocollo di intesa tra la Regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura garantendo un'efficace gestione del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e agli aiuti relativi al primo pilastro PAC, la Regione è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato a disciplinare l'operatività e i servizi resi da appositi sportelli, istituiti sul territorio della Regione, con funzioni di assistenza, consulenza e supporto all'utenza.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1, i cui contenuti sono definiti di comune accordo tra le parti, è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle voci di spesa denominate "Spese relative al Protocollo di intesa con AGEA per l'operatività degli sportelli di servizio al pubblico – parte corrente" e "Spese relative al Protocollo di intesa con AGEA per l'operatività degli sportelli di servizio al pubblico – parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 150.000,00, per l'anno 2024, ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente, e a euro 100.000,00, per l'anno 2024, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale)

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

“e-quater) pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, alla Federazione Italiana Vela, per la realizzazione delle attività inclusive sportive e per la promozione delle tradizioni del territorio attraverso le imbarcazioni veliche storiche, nella zona costiera compresa nella Riviera d'Ulisse.”;

b) al comma 41, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

“e-quater) “Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 12

(Ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio)

1. La Regione, in occasione della celebrazione dell'ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

4. L'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), concernente il programma di iniziative per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, è abrogato.

Art. 13

(Spese per la locazione dell'immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio)

1. La Regione provvede alla copertura dei costi di locazione, trasloco e allestimento degli spazi dell'immobile da destinare al personale della Biblioteca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ubicata in Roma, presso Villa Lubin, al fine di garantire la sicurezza del predetto personale, per la durata dei lavori di sottoattraversamento della relativa area, per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di piazzale Flaminio, nell'ambito degli interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento della tratta urbana "Piazzale Flaminio – Montebello" della linea ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026, della voce di spesa denominata: "Spese per la locazione dell'immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin - lavori stazione ferroviaria piazzale Flaminio", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 14

(Sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice)

1. La Regione, nell'ambito del piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), concede un contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Rieti finalizzato al sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice, nelle more del superamento dello stato di criticità conseguente agli eventi sismici dell'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo alla Provincia di Rieti per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice", il cui stanziamento, pari a euro 800.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 15

(Modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e successive modifiche)

1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l. r. 18/2001 le parole “da lire 50 milioni a lire 100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da 500 euro a 20.000 euro, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e successive modificazioni”.

Art. 16

(Esecuzione di impegni assunti con il Governo e adeguamento di leggi regionali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 28 e 29, i commi 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 146, 147 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie);
- b) l'articolo 31 ter della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, come introdotto dal comma 120 dell'articolo 9 della l.r. 19/2022.

2. Il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), come sostituito dalla lettera b), del comma 70, dell'articolo 9 della l.r. 19/2022 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d'uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche”.

3. Al comma 1, dell'articolo 17-bis della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, come modificato dalla lettera e), del comma 30, dell'articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale” sono soppresse.

4. Al comma 3-quater, dell'articolo 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, come introdotto dalla lettera b) del comma 43, dell'articolo 9, della l.r. 19/2022, le parole “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992,” sono soppresse.

5. Al comma 110, dell'articolo 22, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) sono soppresse le seguenti parole: “e per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non può essere ricollocato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014,” come da ultimo introdotte dalla lettera a), del comma 81, dell’articolo 9, della l.r. 19/2022.

6. Al comma 2, dell’articolo 31 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, introdotto dal comma 120 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole: “e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali” sono soppresse.

7. All’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 135, lettera a) della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole “e per ulteriori due volte” sono sostituite dalle seguenti: “e rinnovare l’autorizzazione per una volta”;

b) al comma 6 le parole “prorogabile due volte” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabile una volta”.

8. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 64 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e le modalità operative per l’applicazione della tecnica del fuoco prescritto, di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche”;

b) l’articolo 64 bis, introdotto dall’articolo 9, comma 121 della l.r. 19/2022, è abrogato.

9. Alla legge regionale 25 luglio 2023, n.7 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all’interno del territorio regionale.”;

b) al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “euro 50.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 60.000,00”.

10. All'articolo 10 bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: "Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può accedere alla struttura di cui all'articolo 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l'assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione."

Art. 17

(Disposizioni finanziarie varie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale concernente il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, recanti la fonte di copertura dell'indebitamento complessivo della Regione derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, si intendono riferite anche all'esercizio finanziario 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 553 quater 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, alla copertura dei compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite si provvede a valere sulla voce di spesa obbligatoria denominata: "Spese relative ai compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite", da iscriversi nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione finanziaria è pari a euro 800.000,00, a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

4. Al fine di garantire la copertura delle spese relative alle attività di gestione e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali Regionale (IDT) e del relativo Geoportale, nell'ambito del Sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese per le attività di gestione e manutenzione della Spatial Data Infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999)", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 75.741,66, per l'anno 2024 e a euro 37.870,84, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti",

titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

5. Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico relativo all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 703, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per l’Avviso pubblico di cui all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (D.G.R. n. 703/2022)”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

6. Al finanziamento con risorse a carico della Regione dei contratti di formazione specialistica da destinare alle Scuole di specializzazione in Medicina Interna degli Atenei che hanno sede formativa nel territorio regionale, aggiuntivi ai contratti finanziati dallo Stato, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), si provvede a valere sulla voce di spesa, da istituire nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna”, la cui dotazione finanziaria è pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, euro 2.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2026.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

8. Al fine di garantire la copertura delle spese per la realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio, nel rispetto del Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, come da ultimo aggiornato ai sensi della deliberazione consiliare 5

ottobre 2022, n. 8, e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", è disposta l'istituzione delle voci di spesa denominate "Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte corrente" e "Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte in conto capitale", le cui autorizzazione di spesa pari, rispettivamente, a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente, ed euro 150.000,00, per l'anno 2024, per la parte in conto in capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

9. Al fine di potenziare le attività di competenza regionale concernenti il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE) e del relativo Piano d'azione nazionale, mediante il supporto tecnico-scientifico per i controlli sui centri prova autorizzati da parte di un ente pubblico con competenze specifiche in materia, nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata "Spese per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs. n. 150/2012)", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". A decorrere dall'anno 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

10. Al fine di garantire la copertura delle spese di manutenzione straordinaria dei treni ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita, di proprietà della Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 1° marzo 2016, n. 69, concernente: "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa alle Azioni 4.6.1 "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto", 4.6.2

"Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, l'attrezzaggio del sistema e il rinnovamento delle flotte" e 4.6.3 "Sistemi di Trasporto Intelligenti" dell'Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e mobilità", nel programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 2 "Spese in conto capitale", è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della DGR n. 69/2016", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 3.800.000,00, di cui euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, euro 1.800.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 (Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari), è aggiunto il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". A decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale."

Art. 18

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) sono abrogati.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegato A

***Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti,
di cui all'art. 1***

BILANCIO DI PREVISIONE
Elenco delle leggi regionali di spesa, suddivise per missioni, programmi e titoli
PROPOSTA DI LEGGE DI STABILITA'

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
4/2013 Art:33	INDENNITÀ E RIMBOSO SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 35, COMMA 1, LETTERA P), NUMERO 4)	01.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17/2016 Art:3 Comma:62	CONSULTA PER LA SALUTE MENTALE (MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/2006)	01.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7/2018 Art:50 Comma:1	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. N. 4/2013, RELATIVO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI NON COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.01	1	1.384.500,00	1.384.500,00	1.384.500,00
9/2019	MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVE ALLA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	01.01	1	6.009.045,44	6.009.045,44	6.009.045,44
7/2023	GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	01.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/2004 Art:41	GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DESTINATI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED AGLI ORGANISMI CONSILIARI	01.01	2	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P01 - ORGANI ISTITUZIONALI				11.153.545,44	11.153.545,44	7.653.545,44
6/1999 Art:24	SPESE DI FUNZIONAMENTO LAZIO INNOVA	01.03	1	34.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
3/2010 Art:9	PARTECIPAZIONI REGIONALI AD ASSOCIAZIONI ED AD ALTRI ENTI PRIVATI	01.03	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12/2014 Art:5	LAZIOCREA S.P.A.	01.03	1	71.314.300,53	71.314.300,53	71.314.300,53
17/2015 Art:7 Comma:9	TRASFERIMENTO RISORSE PER PERSONALE RIALLOCATO SVOLGENTE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI POLIZIA PROVINCIALE	01.03	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17/2015 Art:7	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SPESE FUNZIONAMENTO DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.03	1	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7/2018 Art:57 Comma:1	MODIFICHE ALL'ART. 1, C. 79, DELLA L.R. N. 12/2011 - FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI (PARTE CORRENTE)	01.03	1	2.000.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:105	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - LAZIOCREA	01.03	1	2.852.296,01	1.359.596,40	0,00
8/2019 Art:15 Comma:3	TRASFERIMENTO A LAZIOCREA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE GROTTI DI PASTENA E COLLEPARDO	01.03	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00
11/2022 Art: 19 Comma: 6-8 - 16/2022, ART, 23	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ACI VALLELUNGA S.P.A. PER LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA GUIDA SICURA ED ALLA SICUREZZA STRADALE	01.03	1	150.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
16/2022 Art:14	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA	01.03	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9/2017 Art:12 - 8/2019, ART. 12, C. 1, L. B)	INTERVENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA VALLE DELL'ANIENE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2007 (QUOTA COMUNI E QUOTA IMPRESE)	01.03	2	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				123.381.596,54	120.938.896,93	118.379.300,53
12/2023	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI	01.04	1	320.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				320.000,00	400.000,00	0,00
12/2016 Art:3 Comma:2	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FASCE FRANGIVENTO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN AGRO PONTINO (MODIFICHE ALLA L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 22)	01.06	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P06 - UFFICIO TECNICO				600.000,00	600.000,00	600.000,00
12/1990	DIRITTO DI VOTO CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO	01.07	1	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				40.000,00	0,00	0,00
12/2023	SPESE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI - PARTE CORRENTE	01.08	1	10.000,00	20.000,00	0,00
9/2020	COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	120.000,00	150.000,00	0,00
12/2023	SPESE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				230.000,00	170.000,00	0,00
9/2017 Art:11 Comma:4	SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.10	1	3.270.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9/2017 Art:11 Comma:5	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.10	1	340.000,00	340.000,00	340.000,00
14/2021 Art: 100 Comma: 1-6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)	01.10	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
20/2021 Art:9 Comma:3-4	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (USR)	01.10	1	740.000,00	740.000,00	740.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P10 - RISORSE UMANE				7.850.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00
21/1999	FONDO SOLIDARIETÀ CITTADINI ILLUSTRI	01.11	1	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13/2001	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI)	01.11	1	350.000,00	300.000,00	300.000,00
20/2007 - 1/2020, ART. 13	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE	01.11	1	150.000,00	0,00	0,00
10/2020	FONDO PER LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE	01.11	1	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P11 - ALTRI SERVIZI GENERALI				585.000,00	355.000,00	355.000,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE DI PARTE CORRENTE)	02.02	1	300.000,00	0,00	0,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	02.02	2	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M02 - GIUSTIZIA P02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				500.000,00	0,00	0,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE DI PARTE CORRENTE	03.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE IN C/CAPITALE	03.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				2.000.000,00	0,00	0,00
15/2001 - 5/2005; 4/2006; 15/2007; 26/2007	OSSERVATORIO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA SICUREZZA	03.02	1	70.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:3-9	MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ	03.02	1	300.000,00	0,00	0,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - EX ABECOL (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				2.370.000,00	1.000.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
19/2022 Art:9 Comma: 140-142	SPESE PER LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE AULE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.03	2	80.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P03 - EDILIZIA SCOLASTICA				80.000,00	100.000,00	0,00
6/2018 Art:26 Comma:2	DEVOLUZIONE TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A DISCO - MODIFICA ART. 27 L.R. N. 16/1996	04.04	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6/2018 Art:27 Comma:1 Lettera:c)	DEVOLUZIONE DELLA TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A FAVORE DI DISCO (ART. 8, C. 1, D.LGS. N. 68/2011)	04.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6/2018	SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)	04.04	1	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
6/2018	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	04.04	2	2.400.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				77.200.000,00	75.300.000,00	74.800.000,00
29/1992 - 9/2010, ART. 2, C. 28	ASSICURAZIONE PERSONALE VIGILANZA E ALUNNI	04.06	1	625.000,00	625.000,00	625.000,00
17/2015 Art:7 Comma:3 Lettera:a) e b)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	04.06	1	7.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				8.325.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00
29/1992	DIRITTO ALLO STUDIO	04.07	1	16.006.000,00	10.006.000,00	10.006.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P07 - DIRITTO ALLO STUDIO				16.006.000,00	10.006.000,00	10.006.000,00
43/1992	IRVIT (PARTE CORRENTE)	05.01	1	200.000,00	0,00	0,00
36/2002	VALORIZZAZIONE ANTICO ABITATO DI CANALE MONTERANO - PARTE CORRENTE	05.01	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16/2022 Art:16	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DELL'EX CARCERE DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE	05.01	1	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27/1990	RECUPERO EDIFICI DI CULTO	05.01	2	200.000,00	250.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
14/2008 Art: 13-bis - 13/2018, ART. 5, C. 5; 24/2019, ART. 29, C. 2, L. I)	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	05.01	2	692.997,14	0,00	0,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	05.01	2	680.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:16	SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DELL'EX CARCERE DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE	05.01	3	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				2.912.997,14	1.390.000,00	1.140.000,00
22/1988 - 9/2017, ART. 17, C. 64	OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO CATINO	05.02	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4/2006 Art:66	ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI FIUME	05.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16/2008	PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	05.02	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3/2010 Art:14	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	05.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2010 Art:2 Comma:114	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA (PARTE CORRENTE)	05.02	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9/2010 Art:2 Comma:36	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO MAXXI	05.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9/2010 Art:2 Comma:37	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15/2014 Art:23	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	05.02	1	2.850.000,00	1.850.000,00	250.000,00
15/2014 Art:24	FONDO UNICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	575.000,00	575.000,00	575.000,00
15/2014 Art:7 Comma:1 Lettera:d)	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE "MUSICA PER ROMA"	05.02	1	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
15/2014 Art:7 Comma:2	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI COMUNI DEL LAZIO	05.02	1	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15/2014 Art:7 Comma:3	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	05.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2014 Art:7	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA STATALE O REGIONALE (ACCADEMIA NAZ. SANTA CECILIA; TEATRO DELL'OPERA)	05.02	1	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
7/2014 Art:2 Comma: 129-130	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI CASTELLI ROMANI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI	05.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17/2015 Art:7 Comma:20 - 24/2019, ART. 5, C. 3	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI I BENI, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	710.000,00	710.000,00	710.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	1.903.200,00	5.314.040,00	3.744.040,00
1/2020 Art:22 Comma:94-98 - 19/2022, ART. 9, C. 97	FONDAZIONE VULCI - FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ	05.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE CORRENTE	05.02	1	3.130.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5/2020	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA	05.02	1	793.000,00	793.000,00	793.000,00
5/2020	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	05.02	1	720.000,00	800.000,00	800.000,00
14/2021 Art:3 Comma:4 Lettera:c)	SPESE PER LE SCUOLE DI EDUCAZIONE MUSICALE	05.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14/2021 Art:9	FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "VITTORIO OCCORSIO"	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20/2021 Art: 13 Comma: 8-10	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO DI ROMA	05.02	1	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	9.200.000,00	5.964.000,00	2.576.000,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				32.306.200,00	30.931.040,00	24.373.040,00
15/2002	TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT	06.01	1	7.550.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art: 38-41 Comma: 9 - 11/2023, ART. 5	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA MARATONA DI ROMA	06.01	1	350.000,00	250.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 5/2023, ART. 2	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA 2024 - PARTE CORRENTE	06.01	1	500.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 5/2023, ART. 2	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI PALLAVOLO 2023	06.01	1	50.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE	06.01	1	400.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CONOSCENZA E LA PRATICA DEL TENNIS - PARTE CORRENTE	06.01	1	50.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA CONOSCENZA E LA PRATICA DEL TRIATHLON	06.01	1	100.000,00	0,00	0,00
9/2010 Art:2 Comma:46-50 - 7/2014, ART. 2, C. 85	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	06.01	2	2.880.000,00	1.750.000,00	0,00
14/2021 Art:7	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURE POLIFUNZIONALI	06.01	2	400.000,00	500.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA 2024	06.01	2	500.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CONOSCENZA E LA PRATICA DEL TENNIS - PARTE IN CONTO CAPITALE	06.01	2	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P01 - SPORT E TEMPO LIBERO				13.030.000,00	2.500.000,00	0,00
29/2001 - 19/2022, ART. 9, CC. 128-133	FONDO REGIONALE PER I GIOVANI	06.02	1	1.050.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P02 - GIOVANI				1.050.000,00	800.000,00	0,00
13/2007 Art:8 - 19/2022, ART. 9, C. 33, L. A) E G)	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA DMO	07.01	1	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
13/2007 - 8/2022	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	07.01	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26/2007 Art:31	PROMOZIONE TURISTICA MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI	07.01	1	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
26/2007 Art: 41 Comma:4	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LITORALE LAZIALE	07.01	2	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14/2021 Art:44	SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO REGIONALE - PARTE IN C/CAPITALE	07.01	2	20.000,00	25.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
13/2007 Art:8 - 19/2022, ART. 9, C. 33, L. A) E G)	SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA DMO	07.01	3	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00
TOTALE M07 - TURISMO P01 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				6.520.000,00	9.625.000,00	5.700.000,00
38/1999 Art:16	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 16, COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO	08.01	1	104.999,94	104.999,94	104.999,94
5/2002	COMITATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI	08.01	1	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12/2004	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	08.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
55/1976 - 38/1999	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI	08.01	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
51/1982	FINANZIAMENTO RECUPERO IMMOBILII DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI INTERESSE SORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE	08.01	2	45.000,00	55.000,00	55.000,00
38/1999 Art:17	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 17, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	60.085,00	30.042,50	0,00
38/1999 Art: 59-61	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA E RECUPERO INSEDIAMENTI URBANI STORICI (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				8.580.084,94	6.560.042,44	6.529.999,94
40/1990 Art:7	ATTUAZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (LEGGE 457/1978)	08.02	1	150.000,00	50.000,00	0,00
12/1999 Art:7- quater - 19/2022, ART. 9, C. 76, L. B), P. 3	SPESE PER IL COMITATO REGIONALE PER LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE	08.02	1	40.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2006 Art:55 Comma:7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATER LAZIO	08.02	2	3.740.000,00	900.000,00	550.000,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				3.930.000,00	1.000.000,00	600.000,00
60/1990	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60/1990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE IN C/CAPITALE)	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
53/1998 Art: 34-35	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ED IRRIGAZIONE - PARTE C/CAPITALE	09.01	2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
53/1998 - 26/2007, ART. 39, C. 1	DIFESA DEL SUOLO - DIFESA E TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	09.01	2	4.527.073,22	6.000.000,00	6.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
53/1998	DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	09.01	2	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
53/1998	VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEL SISTEMA FLUVIALE DEL TEVERE	09.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27/2006 Art: 63 Comma:6	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	09.01	2	2.900.000,00	6.100.000,00	10.500.000,00
17/2016 Art:3 Comma:95-96	SVILUPPO E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE IN C/CAPITALE	09.01	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13/2018 Art:4 Comma:70	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE	09.01	2	80.000,00	100.000,00	0,00
19/2022 Art:1	FONDO PER IL PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI INCREMENTO E RISPARMIO DELLE RISERVE IDRICHE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CLIMATICA IN AGRICOLTURA	09.01	2	800.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P01 - DIFESA DEL SUOLO				22.807.073,22	30.700.000,00	24.000.000,00
45/1998 - 6/2021, ART. 6; 10/2022, ART. 9, CC. 1-3	FUNZIONAMENTO ARPA LAZIO (PARTE CORRENTE)	09.02	1	12.336.000,00	12.336.000,00	12.336.000,00
45/1998	ATTIVITÀ ARPA LAZIO MONITORAGGIO ACQUE (D.LGS. N. 156/2002) (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13/2018 Art:4 Comma:59-60	CAMPAGNE PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45/1998 - 27/2007, ART. 11, C. 3	FORNITURA TECNOLOGICA E ATTREZZATURE ARPA LAZIO	09.02	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				13.711.000,00	13.711.000,00	12.711.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE DI PARTE CORRENTE	09.03	1	3.290.055,00	2.115.000,00	2.000.000,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE CORRENTE	09.03	1	40.000,00	50.000,00	0,00
14/2021 Art:86	COMUNE DI COLLEFERRO - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE	09.03	1	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27/1998 Art:17	BONIFICHE E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI (C/CAPITALE)	09.03	2	1.800.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27/1998 Art:39	DISCARICHE DISMESSE (C/CAPITALE)	09.03	2	3.750.000,00	2.000.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
27/1998 Art: 39-bis - 16/2020, ART. 9, C. 1, L. B)	CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI	09.03	2	500.000,00	500.000,00	0,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	45.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P03 - RIFIUTI				12.925.055,00	13.715.000,00	8.500.000,00
27/2006 Art:63	TUTELA ACQUE E GESTIONE RISORSE IDRICHE	09.04	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE CORRENTE	09.04	1	100.000,00	0,00	0,00
48/1990	RETI IDRICHE E FOGNARIE	09.04	2	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.04	2	375.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				5.675.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.05	1	8.748.840,00	8.547.000,00	8.547.000,00
39/2002 Art:21	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE	09.05	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE DI PARTE CORRENTE	09.05	1	635.000,00	350.000,00	350.000,00
12/2016 Art: 10 Comma:5	SUBENTRO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E DEL LAGO DI FONDI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIÀ ESERCITATE DALL'AZIENDA SPECIALE "LAGO DI CANTERNO"	09.05	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12/2016 Art:9 Comma:4	PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI PUBBLICI CHE GESTISCONO LE AREE NATURALI PROTETTE - NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 62, DELLA L.R. N. 7/2014	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2017 Art:17 Comma:31	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. N. 12/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLA "RISERVA NATURALE DELLA SUGHERETA DI POMEZIA"	09.05	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28/2019 Art:7 Comma: 110-111	DIRETTORI AREE NATURALI PROTETTE	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE IN CONTO CAPITALE)	09.05	2	3.480.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	09.05	2	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				13.716.840,00	10.950.000,00	10.950.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	FUNZIONI DEI COMUNI SUL DEMANIO LACUALE (TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 27, L.R. 9/2017)	09.06	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	PROVENTI AI COMUNI ONERI CONCESSORI DEMANIO LACUALE	09.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53/1998 Art:9 Comma:1 Lettera:d) - 20/2021, ART. 8, C. 9, L. B)	TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO, PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FULVIALI DELLE ASTE SECONDARIE	09.06	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	09.06	1	80.000,00	100.000,00	100.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SU AREE PORTUALI LACUALI	09.06	1	80.000,00	100.000,00	100.000,00
11/2003	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BACINI LACUALI	09.06	2	500.000,00	300.000,00	200.000,00
28/2019 Art:7 Comma:113-quater	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LE FINALITÀ PREVISTE NEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALI (PTAR)	09.06	2	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				1.580.000,00	1.170.000,00	1.070.000,00
17/2016 Art:3 Comma: 126-136 - 25/2020, ART. 3, C. 11; 14/2021, ART. 102; 20/2021, ART. 13, C. 12	FONDO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI PERSONALE E DI GESTIONE DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI (COMMA 135, LETT. A))	09.07	1	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
2/2013 Art:5 Comma:10	QUOTA DELLE MAGGIORI ENTRATE IRESA DESTINATA AI COMUNI DELL'INTORNO AEROPORTUALE, COME INDENNIZZO ALLE POPOLAZIONI IVI RESIDENTI	09.08	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				800.000,00	800.000,00	800.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
13/2023 Art:3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FERROVIARIO DIRETTO A ELEVATE PRESTAZIONI	10.01	1	5.016.602,80	5.016.602,80	5.016.602,80
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P01 - TRASPORTO FERROVIARIO				5.016.602,80	5.016.602,80	5.016.602,80
30/1998 Art:3 Comma:4	SERVIZI LINEA REGIONALI E INTERREGIONALI	10.02	1	935.000,00	0,00	0,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI	10.02	1	68.730.000,00	13.127.705,00	13.127.705,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI (COMPETENZA ASTRAL)	10.02	1	0,00	55.602.295,00	55.602.295,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	TPL CONCORSO FINANZIARIO COMUNE DI ROMA	10.02	1	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
30/1998 Art: 31 - 17/2014, ART. 2, C. 27	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REVISIONATE	10.02	1	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
31/2008 - 12/2011	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE GIOVANI	10.02	1	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				328.175.000,00	327.230.000,00	327.230.000,00
21/1975	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	1.240.000,00	750.000,00	500.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	1.240.000,00	750.000,00	500.000,00
2/2010	SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR	10.03	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
14/2021 Art:59	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL LAZIO	10.03	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE C/CAPITALE)	10.03	2	2.000.000,00	3.098.000,00	4.300.000,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				16.180.000,00	16.298.000,00	17.000.000,00
31/2008 Art: 39 - 13/2018, ART. 20	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COMPENSATORIO SCIISTICO MONTE TERMINILLO E MONTE LIVATA	10.04	2	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				1.600.000,00	0,00	0,00
12/2002 - 28/2019, ART. 1, CC. 31-35	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASTRAL	10.05	1	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05	1	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
11/2017 Art: 15 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA E LA MOBILITÀ CICLISTICA - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	10.05	1	240.000,00	0,00	0,00
22/1987	GRANDE VIABILITÀ	10.05	2	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05	2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4/2006 Art:55 Comma:4	PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ	10.05	2	800.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				67.840.000,00	68.000.000,00	67.000.000,00
27/1988	C.N.S.A. CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	11.01	1	40.000,00	50.000,00	50.000,00
39/2002 Art: 67 - 2/2014	CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI	11.01	1	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
39/2002 - 2/2014	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E RICOSTRUZIONE	11.01	1	4.291.950,60	3.891.950,60	3.891.950,60
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, ART. 2, CC. 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.01	1	7.867.098,16	3.583.458,23	2.089.960,57
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	11.01	1	3.594.041,62	3.539.858,37	3.539.858,37
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI IN C/CAPITALE	11.01	2	824.819,34	824.819,34	824.819,34
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				19.567.909,72	14.840.086,54	13.346.588,88
55/1984 - 2/2014; 8/2020	INTERVENTI REGIONALI PER CALAMITÀ - PRONTO INTERVENTO	11.02	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE CORRENTE	12.01	1	18.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				19.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
74/1989 Art:3-bis Comma:5-bis - 8/2019, ART. 16, C. 3, L. B)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	12.02	1	160.000,00	200.000,00	0,00
13/2014	CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	30.000,00	0,00	0,00
7/2014 Art:2 Comma:88 - 1/2020, ART. 14, C. 10	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA QUOTA SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI PER LE RSA	12.02	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7/2014 Art:2 Comma:89	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE R.S.A. (COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 6, COMMA 3)	12.02	1	28.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00
17/2015 Art:5 Comma:3 - 25/2020, ART. 3, CC. 43-44	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE ALLA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POST-COMATOSO	12.02	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	12.02	1	13.120.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
13/2018 Art:4 Comma:12	INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA SLA	12.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:47-52	FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI	12.02	1	300.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:74 - 28/2019, ART. 7, C. 113-SEPTIES	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO	12.02	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28/2019 Art:7 Comma:77-81 - 14/2021, ART. 19	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA	12.02	1	48.591,25	0,00	0,00
10/2022	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
16/2022 Art:12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E PLURIDISABILITÀ	12.02	1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
74/1989 - 8/2019, ART. 16, C. 3, L. B)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	12.02	2	1.600.000,00	2.500.000,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:95	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02	2	1.200.000,00	500.000,00	0,00
10/2022	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	2	0,00	700.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'				53.158.591,25	63.000.000,00	56.400.000,00
16/2021	SPESE PER LA DIFFUSIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI IN FAVORE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO	12.03	2	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI				0,00	50.000,00	0,00
10/2008	PROMOZIONE E TUTELA DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PIENA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI (COMPESO INTERVENTI ARTICOLO 18)	12.04	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4/2014	FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' (COMPRESA QUOTA PARTE PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS)	12.04	1	2.817.000,00	2.817.000,00	2.817.000,00
4/2014	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', DELL'EMPOWERMENT DELLE DONNE E DELLA CULTURA DELLE PARITA' CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE	12.04	1	243.000,00	243.000,00	243.000,00
14/2015 - 7/2018, ARTT. 78 - 79	FONDO IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL SOVRAINDEBITAMENTO O VITTIME DI USURA O DI ESTORSIONE	12.04	1	2.000.000,00	0,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04	1	0,00	400.000,00	400.000,00
7/2018 Art:72 - 13/2018, ART. 2, C. 7	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER CONSERVAZIONE E PROMOZIONE STORIA E CULTURA DELLE DONNE, SOSTEGNO LIBERTÀ FEMMINILE E PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE	12.04	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3/2022	FONDO PER LE INIZIATIVE IN FAVORE DELLE DONNE DIRETTE AL CONTRASTO DEI PREGIUDIZI E DEGLI STEREOTIPI DI GENERE, PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE (STEM).	12.04	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				5.260.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE	12.05	1	3.951.232,98	4.153.647,11	4.000.000,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	12.05	1	280.000,00	500.000,00	0,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO	12.05	1	280.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				4.511.232,98	5.153.647,11	4.000.000,00
12/1999 Art:14	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.06	1	400.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				400.000,00	500.000,00	500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - PIANI DI ZONA E INTERVENTI VARI	12.07	1	31.855.408,75	34.013.000,00	34.013.000,00
2/2019 Art:23 Comma:3-bis - 19/2022, ART. 9, C. 52, L. B)	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASP PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.07	1	0,00	500.000,00	0,00
2/2019 Art:5 Comma:4-bis - 19/2022, ART. 9, C. 52, L. A)	CONTRIBUTI ALLE ASP PER LA COSTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE IN ENTI PRIVATI CHE SVOLGANO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI E STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI	12.07	1	0,00	500.000,00	0,00
2/2019	FONDO PER LE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)	12.07	1	250.000,00	0,00	0,00
2/2019	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI VISIVE	12.07	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2/2019 Art:17 Comma:7-bis - 25/2020, ART. 3, C. 49	FONDO PER SOSTENERE LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ASP	12.07	2	700.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI				34.305.408,75	36.513.000,00	35.513.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	12.08	1	400.000,00	500.000,00	500.000,00
1/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.08	2	80.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				480.000,00	600.000,00	500.000,00
28/2019 Art:3 - 25/2020, ART. 2, C. 11, L. A); 20/2021, ART. 3, C. 1, L. B); 19/2022, ART. 9, C. 31	SPESE RELATIVE ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI FONDI DI DOTAZIONE NEGATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE	13.04	1	10.000.000,00	10.000.000,00	91.091.000,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				10.000.000,00	10.000.000,00	91.091.000,00
27/2006 Art: 19 Comma:10	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER AZIENDE SANITARIE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA	13.05	2	3.454.703,87	7.000.000,00	8.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
17/2021	SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALL'AZIENDA LAZIO.0	13.05	2	180.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				3.634.703,87	7.200.000,00	8.000.000,00
14/2008 Art:1 Comma:89	ONERI CONNESSI CON ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO SANITARIO	13.07	1	100.000,00	0,00	0,00
6/2014	INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DOMESTICA	13.07	1	120.000,00	150.000,00	150.000,00
20/2021 Art: 13 Comma: 28-30	FONDO PER L'ESONERO DALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA SANITARIA PER GLI OPERATORI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA LOCALE	13.07	1	300.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:28-29	SOSTEGNO ALLE FARMACIE RURALI	13.07	1	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				820.000,00	150.000,00	150.000,00
20/2003 - 20/2021, ART. 8, C. 11, L. E)	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE	14.01	1	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2013 Art:7	FONDO DELLA CREATIVITÀ PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE	14.01	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7/2014 Art:2 Comma:126	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE ECONOMICA DEL LITORALE LAZIALE	14.01	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
28/2019 Art:7 Comma:72	SPESE PER ATTIVITÀ, INIZIATIVE ED EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA NELLE LIBRERIE INDIPENDENTI DEL LAZIO (L.R. N. 16/2008, ART. 8, C. 2-BIS)	14.01	1	80.000,00	0,00	0,00
21/2020	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/2021 Art:50	FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "FIERA DI ROMA"	14.01	1	1.500.000,00	0,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE	14.01	1	210.000,00	200.000,00	200.000,00
18/2021	SPESE PER LA GIORNATA ED IL PREMIO REGIONALE DELLA MODA	14.01	1	30.000,00	0,00	0,00
20/2021 Art: 13 Comma: 18-25	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ALTA ROMA	14.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20/2021 Art:8 Comma:1-4	FONDO PER LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNICO CONCERNENTI LO SVILUPPO INDUSTRIALE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	14.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
18/2022	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE CORRENTE.	14.01	1	400.000,00	400.000,00	200.000,00
11/2023 Art:6	SPESE PER GLI INTERVENTI E I PROGETTI PREVISTI PER IL GIUBILEO 2025	14.01	1	80.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
60/1978	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	14.01	2	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
46/2002 - 7/2014, ART. 2, C. 98	CONTRIBUTO ALLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FIAT DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)	14.01	2	800.000,00	2.000.000,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	160.000,00	300.000,00	300.000,00
7/2021 Art:13	FONDO PER SOSTENERE L'IMPRENDITORIA FEMMINILE	14.01	2	320.000,00	600.000,00	0,00
18/2022	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	500.000,00	600.000,00	400.000,00
14/2021 Art:50	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FONDAZIONE "FIERA DI ROMA"	14.01	3	1.350.000,00	1.250.000,00	0,00
20/2021 Art: 13 Comma: 18-25	SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FONDAZIONE ALTA ROMA	14.01	3	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				15.580.000,00	16.150.000,00	8.400.000,00
6/2016	FONDO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI BENI E SERVIZI	14.02	1	200.000,00	100.000,00	100.000,00
22/2019 - 20/2021, ART. 8, C. 6	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLE FORME AGGREGATIVE TRA IMPRESE COMMERCIALI (PARTE CORRENTE)	14.02	1	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
22/2019	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	14.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/2021 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI - PARTE CORRENTE	14.02	1	530.006,00	0,00	0,00
1/2022	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ STORICHE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PARTE CORRENTE	14.02	1	0,00	100.000,00	200.000,00
1/2022	FONDO A SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE - PARTE CORRENTE	14.02	1	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
12/2014 Art:4	INIZIATIVE A FAVORE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI - MOF S.P.A.	14.02	2	500.000,00	0,00	0,00
22/2019	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.02	2	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				10.230.006,00	10.800.000,00	11.100.000,00
3/2015 Art:26	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LAZIALE	14.03	1	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3/2015	CONVENZIONI REGIONE E CAMERE DI COMMERCIO SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE (NELLE MORE DELL'ART.15 DELLA L.R. N. 3/2015)	14.03	1	2.420.076,00	0,00	0,00
12/2022 Art:4	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE	14.03	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
13/2008 - 9/2010	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (PARTE IN C/CAPITALE)	14.03	2	160.000,00	100.000,00	0,00
13/2008	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - APQ6 DISTRETTI TECNOLOGICI	14.03	2	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/2021 Art: 57 Comma:1-3	SPESE PER LA RICERCA E LO STUDIO DELL'EMIPLEGIA ALTERNANTE DELL'INFANZIA (AHC)	14.03	2	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P03 - RICERCA E INNOVAZIONE				7.080.076,00	2.650.000,00	2.550.000,00
10/2001 Art: 248	COMITATI C.T.P.	15.01	1	400.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:10-13	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI E LE POLITICHE PER IL LAVORO - SPAZIO LAVORO	15.01	1	200.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				600.000,00	250.000,00	0,00
17/2015 Art:9 Comma:5 - 14/2021, ART. 62	SALVAGUARDIA TUTELA OCCUPAZIONALE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLE SOCIETÀ TOTALMENTE CONTROLLATE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CHE NON PUÒ ESSERE RICOLLOCATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 614, DELLA LEGGE 190/2014	15.02	1	710.000,00	663.000,00	634.000,00
5/2015 Art:12	SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.02	1	41.763.442,89	26.700.000,00	26.700.000,00
19/2022 Art:9 Comma: 168-173	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "ALTA FORMAZIONE DELLA REGIONE LAZIO"	15.02	1	800.000,00	2.000.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma: 168-173	SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FONDAZIONE "ALTA FORMAZIONE DELLA REGIONE LAZIO"	15.02	3	440.000,00	550.000,00	0,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				43.713.442,89	29.913.000,00	27.334.000,00
12/1997 Art:29	SALARI DEL PERSONALE EX L. N. 285/77, IN FORZA ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE DI TOLFA E DI ALLUMIERE	15.03	1	104.491,98	104.491,98	104.491,98
7/2018 Art:67 Comma:1-bis	ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ CAPITALE LAVORO S.P.A.	15.03	1	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
26/2019	FONDO PER FAVORIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL BACINO REGIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	15.03	1	3.098.700,00	500.000,00	500.000,00
19/2022 Art:9 Comma:19-20	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA E LAVORATIVA PER IL GIUBILEO 2025	15.03	1	80.000,00	0,00	0,00
31/2008 Art: 16 - 14/2021, ART. 61	FONDO IN FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SUO INDOTTO - PARTE IN CONTO CAPITALE	15.03	2	800.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				10.883.191,98	8.404.491,98	7.404.491,98

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
10/1979	INTERVENTI CREDITIZI IN AGRICOLTURA	16.01	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17/1995 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	16.01	1	800.000,00	600.000,00	600.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE DI PARTE CORRENTE)	16.01	1	13.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE CORRENTE)	16.01	1	250.000,00	0,00	0,00
14/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO	16.01	1	500.000,00	1.000.000,00	0,00
8/2023 Art:3	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA A PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO	16.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE IN C/CAPITALE)	16.01	2	200.000,00	0,00	0,00
2/2003 Art:84 Comma:2 Lettera:b)	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO - CONTO CAPITALE	16.01	2	800.000,00	1.500.000,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE C/ CAPITALE)	16.01	2	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				16.375.000,00	15.675.000,00	13.175.000,00
17/1995 Art: 40 - 14/2021, ART. 72, C. 2	COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA	16.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17/1995 Art: 43 - 17/2015, ART. 7, C. 2	CONVENZIONI CON PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VIGILANZA VENATORIA E ITTICA	16.02	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
17/1995 Art:43	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VENATORIE	16.02	1	250.000,00	0,00	0,00
17/1995 Art:5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ATTIVITÀ SOCCORSO E DETENZIONE TEMPORANEA FAUNA SELVATICA	16.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17/1995 Art:6 e 11	STUDI E INDAGINI IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA	16.02	1	20.000,00	0,00	0,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA, LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLA STESSA, AL DI FUORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE	16.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:45	FONDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INCUBATORI ITTICI	16.02	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P02 - CACCIA E PESCA				2.045.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE CORRENTE	17.01	1	580.000,00	50.000,00	100.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
7/2018 Art:21 Comma:8	SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI	17.01	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7/2018 Art:21 Comma:9	FONDO PER IL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER LAZIO) - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	17.01	2	32.000,00	90.000,00	80.000,00
28/2019 Art:7 Comma:50-52	FONDO PER LA MOBILITÀ GREEN	17.01	2	300.000,00	700.000,00	0,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE IN CONTO CAPITALE	17.01	2	1.200.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE M17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE P01 - FONTI ENERGETICHE				2.162.000,00	3.890.000,00	5.230.000,00
14/1999 Art:12	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI	18.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
2/2019	GESTIONE COMMISSARIALE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	18.01	1	50.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE CORRENTE	18.01	1	500.000,00	400.000,00	0,00
14/2021 Art: 104	RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	18.01	1	450.000,00	150.000,00	200.000,00
16/2022 Art: 17 - 19/2022, ART. 9, C. 174	FONDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSEGUENTI A PROCESSI DI FUSIONE O DISTACCO TRA COMUNI	18.01	1	960.000,00	700.000,00	2.140.000,00
15/2023	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	18.01	1	160.000,00	160.000,00	0,00
17/2023 Art:3	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	18.01	1	15.300.000,00	16.035.721,50	0,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA IN C/CAPITALE)	18.01	2	120.000,00	100.000,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:38 - 14/2021, ART. 60, C. 1	FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	18.01	2	15.248.392,41	2.000.000,00	2.000.000,00
12/2018	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SU UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE ZONE SISMICHE - PARTE CAPITALE	18.01	2	100.000,00	200.000,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:62-65	FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E LA PEREQUAZIONE FISCALE DEI COMUNI DEL LAZIO - PARTE CONTO CAPITALE	18.01	2	400.000,00	0,00	0,00
8/2019 Art:4 Comma:2	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.01	2	1.260.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00
25/2020 Art:2 Comma:14-15	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI TRASFERITI AL PATRIMONIO DEI COMUNI	18.01	2	1.600.000,00	2.500.000,00	0,00
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.500.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:4-5	MISURE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2024	2025	2026
TOTALE M18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI P01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				39.848.392,41	25.205.721,50	5.740.000,00
12/2019	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI	19.01	1	400.000,00	500.000,00	0,00
13/2023 Art:4	SPESE RELATIVE ALLA CANDIDATURA DELLA REGIONE LAZIO COME "REGIONE D'ONORE NIAF PER L'ANNO 2025"	19.01	1	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE M19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI P01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				400.000,00	620.000,00	0,00

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge di stabilità regionale 2024 definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

In particolare, l’**articolo 1** dà attuazione al comma 3 del summenzionato articolo 10 della legge di contabilità regionale¹, autorizzando gli stanziamenti disposti, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2024-2026, con riferimento alle leggi regionali di spesa suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa (Allegato A alla PL).

L’**articolo 2** contiene le disposizioni in materia riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie. In particolare, è stabilita l’istituzione del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100.000.000,00, per l’anno 2024. È previsto che, con apposita e successiva legge regionale, da adottarsi entro il 15 aprile 2024² in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, si provvederà alla ripartizione del fondo e alla:

- a) rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;
- b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche.

¹ Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l.r. n. 11/2020 *“il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l’indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa”*.

² Si ricorda che la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), nel fornire un ulteriore impulso all’attuazione del federalismo fiscale di cui al d.lgs. n. 68/2011 – si ricorda che una delle principali finalità del decreto legislativo predetto è di assicurare l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi – prevede tre soli scaglioni per l’IRPEF statale, mentre per le addizionali regionali e Comunali si utilizzeranno i medesimi scaglioni dell’anno fiscale 2023. La manovra fiscale regionale, che dovrà essere varata entro il 15 aprile 2024, risente di questa impostazione.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

Inoltre, è stabilito che con la quota residua del fondo si provvederà, con una o più leggi regionali, alla individuazione delle misure finalizzate a sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la previsione:

- a) di misure in materia sociale con particolare riferimento agli interventi in favore delle famiglie in difficoltà, agli interventi di sostegno alla locazione e agli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare;
- b) di ulteriori agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale.

L'**articolo 3** ha lo scopo, principalmente, di introdurre specifiche sanzioni a carico degli enti pubblici strumentali della Regione in caso di ritardo nell'approvazione dei principali documenti di bilancio. Al riguardo, va rilevato come il rispetto della tempistica nell'approvazione dei bilanci sia funzionale non solo alla corretta gestione del ciclo di bilancio di ciascun Ente, ma anche alla corretta gestione delle dinamiche del “Gruppo Regione Lazio”. Ed infatti, in considerazione della necessità per la Regione di procedere annualmente alla riconciliazione delle reciproche partite creditorie/debitorie, alla individuazione del perimetro di consolidamento e alla redazione del bilancio consolidato, appare indispensabile che i rendiconti degli Enti in questione siano approvati con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta regionale (30 aprile).

L'**articolo 4** intende recepire i rilievi della Corte dei conti, contenuti nell'ultima relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2022, ove è rappresentato come l'obiettivo di ridurre e razionalizzare le partecipazioni pubbliche non possa riguardare solamente le società, ma debba interessare anche gli enti di diritto privato non societari. In particolare, la regione deve verificare se le risorse pubbliche conferite rispondano agli obiettivi perseguiti dall'ente pubblico e siano commisurate, in termini di efficienza, economicità ed efficacia, ai risultati effettivamente raggiunti. L'inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all'assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, implica secondo la Corte la necessità di un'attenta valutazione da parte dell'ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione. Dunque, le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, raccolgono l'invito formulato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, assumendo alcuni provvedimenti di razionalizzazione nei confronti degli enti privati non societari che hanno l'effetto di liberare risorse sul bilancio regionale. In particolare, è stabilita l'abrogazione di varie norme di legge che hanno recentemente previsto la promozione della costituzione di nuove Fondazioni in capo alla Regione o l'adesione di quest'ultima a fondazioni/associazioni già costituite.

Da evidenziare, inoltre, che, per effetto delle disposizioni sopra citate, al comma 2 del medesimo articolo 4 è stabilita la nuova destinazione delle risorse allocate nelle voci di spesa relative alle fondazioni le cui norme costitutive sono abrogate. In particolare, si prevede che tali risorse confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, nelle voci di spesa concernenti gli interventi relativi al sistema turistico laziale di cui alla legge regionale n. 13/2007 e s.m.i., e nella voce di spesa concernenti gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene, di cui all'articolo 22, comma 123, delle l.r. n. 1/2020.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

L’**articolo 5** intende avviare un processo di riordino dei Consorzi di bonifica. In particolare, si prevede di avviare una nuova riforma legislativa volta a definire:

- a) la perimetrazione dei comprensori di bonifica;
- b) le modalità di adozione e approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- c) la *governance*, l’organizzazione e il sistema dei controlli interni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio;
- d) l’ordinamento contabile attraverso il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, integrata con la contabilità analitica;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla Regione.

Al *secondo comma* è prevista l’abrogazione di una risalente disposizione normativa che consentiva il distacco, il comando, o il trasferimento del personale dei consorzi verso la Regione. Trattandosi di un ente pubblico economico, tale previsione non appare in linea con il quadro normativo statale vigente.

Anche in questo caso le norme proposte tengono conto dei rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte di conti, contenuti nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2022.

Il *comma 1* dell’**articolo 6** intende modificare le disposizioni che, ad oggi e in via generale, disciplinano i presupposti e le modalità con cui la Regione può procedere al commissariamento del Consorzio industriale. Tra le modifiche proposte si segnala la previsione dell’organo commissariale monocratico in luogo dell’organo collegiale previsto dalla normativa vigente. È previsto, altresì, che il commissario straordinario possa essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni. Il *comma 2* dispone, invece, il commissariamento *ope legis* del Consorzio unico al fine di efficientare, razionalizzare e semplificare l’organizzazione e le funzioni dell’Ente e rilanciarne così le attività. In particolare, è stabilito che il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a nominare un commissario straordinario – che può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni – incaricato di predisporre gli atti necessari, tra cui le modifiche statutarie e l’adozione e la modifica dei regolamenti interni, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni. Il commissario è altresì incaricato di rideterminare, sulla base degli indirizzi forniti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i criteri e le modalità di calcolo dei contributi a carico dei consorziati. Il consiglio amministrazione del Consorzio attualmente in carica decade dalla data di nomina del commissario che dovrà essere individuato tra soggetti muniti di adeguata e documentata capacità manageriale. L’incarico ha una durata annuale e può essere rinnovato.

L’**articolo 7** intende eliminare un errore materiale presente nell’articolo 3 della l.r. n. 12/2022, il quale promuoveva anche nei confronti del Mof scpa un confronto con gli altri soci pubblici ai fini dell’esercizio del controllo pubblico congiunto. Tuttavia, Mof scpa è una società a prevalente capitale privato e non sussistono altre partecipazioni pubbliche oltre quelle detenute dalla Regione e, conseguentemente, non può essere soggetta a controllo pubblico congiunto.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

L'**articolo 8** autorizza la Giunta regionale ad approvare le modifiche all'accordo sottoscritto in data 15 ottobre 2021 tra la Regione e il Ministero della cultura, per la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi. Le modifiche concordate col Ministero, definiscono gli impegni delle parti, le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria dell'accordo, e l'attuazione degli interventi necessari al restauro, alla rifunionalizzazione e alla gestione del complesso immobiliare sopracitato, ai fini della sua destinazione alla pubblica fruizione. È stabilito, inoltre, che, conformemente alla linea di intervento dell'accordo denominata “Valorizzazione del patrimonio culturale regionale e accordi di programma con il Ministro della cultura”, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per acquisire al patrimonio regionale il complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, di proprietà dell'ASP ISMA, mediante l'impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ai sensi della D.G.R. n. 822/2023, pari a euro 25 milioni, per l'anno 2024. Qualora si verificassero delle economie, le stesse potranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, dell'Accordo per la Coesione.

L'**articolo 9** apporta delle modifiche alle coperture finanziarie della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), stabilendo che i proventi derivanti dalla tassa annuale di rilascio delle concessioni regionali e dalla sanzioni amministrative devono essere distribuiti, in base a specifiche e predefinite percentuali, in favore degli interventi relativi agli ambiti territoriali di caccia (ATC), alle associazioni venatorie riconosciute, ai progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi, ecc.. Inoltre, è stabilito che con successiva legge regionale si provvederà alla modifica della disciplina in materia di perimetrazione, organizzazione, funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nonché in merito alle modalità di esercizio da parte della Regione dei poteri di controllo nei confronti degli ATC stessi.

L'**articolo 10** è riferito al Protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato a disciplinare l'operatività e i servizi resi da appositi *sportelli*, istituiti sul territorio della Regione, con funzioni di assistenza, consulenza e supporto per le imprese agricole e tutti gli operatori del mondo rurale interessati dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027 o, comunque, dall'evoluzione della normativa di settore. Gli sportelli rispondono all'esigenza di garantire una migliore e più efficace gestione dei flussi informativi, tenuto conto che l'attuale modello organizzativo e procedurale per la gestione della PAC è incardinato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nel quale sono riportati i dati e le informazioni necessarie per la corresponsione degli aiuti e l'effettuazione dei relativi controlli, e i fascicoli aziendali dell'anagrafe dell'aziende agricole – comprese le domande di aiuto e di pagamento – sono gestite digitalmente ed in modo dematerializzato (AGEA è il soggetto responsabile della titolarità dei dati contenuti nel SIAN).

Con l'**articolo 11** la Regione, nell'ambito delle iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva e a favorire lo sport inclusivo, nonché alla valorizzazione turistica ed economica del proprio territorio, intende promuovere la pratica della vela anche coinvolgendo le imbarcazioni veliche storiche, con particolare riferimento al litorale della riviera d'Ulisse, vocato agli sport velici. Per tali finalità si prevede uno stanziamento pari a euro 100 mila per ciascuna annualità del triennio 2024-2026.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

L’**articolo 12** dispone nel merito delle iniziative e delle manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, in occasione dell’ottantesimo anniversario di tali eventi (anno 2024). A partire dal mese di gennaio 2024, infatti, saranno molte le iniziative proposte nella città di Cassino, nei comuni di Anzio e Nettuno e nei comuni della ex linea Gustav (manifestazioni di rievocazioni storiche, incontri culturali, ecc.), rispetto alle quali la Regione vuole garantire un sostegno economico quantificato in euro 80 mila, per l’anno 2024.

L’**articolo 13** dispone la copertura finanziaria dei costi di locazione, trasloco e allestimento degli spazi dell’immobile da destinare al personale della Biblioteca del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ubicata in Roma, presso Villa Lubin, al fine di garantirne la relativa sicurezza. L’area, infatti, è interessata dai lavori di sottoattraversamento (gallerie sottopassanti l’edificio citato), a seguito della realizzazione della nuova stazione ferroviaria di piazzale Flaminio, nell’ambito degli interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento della tratta urbana “Piazzale Flaminio – Montebello” della linea ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo. La copertura, pari a 1 milione, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è stimata in considerazione della durata dei lavori predetti.

Con l’**articolo 14**, la Regione intende sostenere le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice, da sempre una peculiarità del territorio reatino, nelle more della realizzazione del nuovo Centro, sempre presso il comune colpito dagli eventi sismici del 2016. Tenuto conto delle istanze del territorio volte al mantenimento del convitto, anche come strumento di lotta alla dispersione e all’abbandono precoce, la Regione intende destinare risorse finanziarie pari a euro 800 mila per ciascuna annualità 2024 e 2025, aggiuntive a quelle per le attività di istruzione e formazione professionale ordinaria.

L’**articolo 15** reca una modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche, al fine di adeguare la norma relativa all’irrogazione delle sanzioni amministrative alle modifiche degli importi delle sanzioni amministrative medesime apportate dalla normativa statale di riferimento (articolo 10, comma 3, della l. n. 447/1995, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2017).

L’**articolo 16** dà attuazione agli impegni assunti con il Governo in relazione alla modifica o alla abrogazione di talune disposizioni della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) (nota prot. n. 0694460 del 26.6.2023), degli articoli 2 e 8 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) (rispettivamente, note prot. n. 1014069 e prot. n. 1013862 del 15 settembre 2023), nonché al fine di tener conto delle osservazioni rappresentate dal Ministero della Giustizia (con nota 2/3/1-446 (2023) – DAR 0020305-A-06/09/2023), in relazione all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie), che modifica l’articolo 10 bis della l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

L'**articolo 17**, reca varie disposizioni finanziarie, per lo più riguardanti l'istituzione di apposite voci di spesa in riferimento a specifici interventi, sulla base delle esigenze rappresentate dagli assessorati e dalle strutture regionali. Fatta eccezione di quanto stabilito al *comma 1*, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale concernente il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, recanti la fonte di copertura dell'indebitamento complessivo della Regione derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, si intendono riferite anche all'esercizio finanziario 2023.

Ai commi 2 e 3 si dispone la copertura finanziaria dei compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia (articolo 9, comma 6, del DL n. 90/2014) e di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 553 quater 1 del regolamento regionale n. 1/2002. Il costo stimato dell'onere obbligatorio a carico della Regione è pari a euro 800 mila annui, a decorrere dall'anno 2024.

Al comma 4 si dispone la copertura finanziaria delle spese relative alle attività di gestione e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e del relativo Geoportale, quale strumento unico regionale di condivisione dell'informazione geografica con tutta l'utenza pubblica e privata regionale, subregionale e sovregionale. Il database risponde alle necessità di avere una cartografia di base (strade, edifici, fiumi, ecc.) sulla quale realizzare mappe tematiche (PTPR, carte geologiche, carte ambientali e così via). Ed è una banca dati realizzata in conformità alle specifiche definite con D.M. 10 novembre 2011. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione, sulla base dello studio di fattibilità, redatto dalla Laziocrea S.p.A. nel maggio 2023, è pari a euro 75.741,66, per l'anno 2024 e a euro 37.870,84, per l'anno 2025.

Al comma 5 si dispone la copertura delle spese di predisposizione di avvisi pubblici riferiti all'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già approvato in prima stesura con D.G.R. n. 703/2022, di prossima attuazione, e affidare a adeguate professionalità specialistiche la predisposizione degli atti tecnici costituenti il contenuto degli Avvisi stessi. Gli Avvisi, relativi a interventi di edilizia residenziale pubblica, saranno oggetto di specifico finanziamento in base alla tipologia di programmi previsti dall'Accordo con il MIT (interventi di recupero e rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale – edilizia sovvenzionata/agevolata – finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani; interventi di recupero di unità abitative destinate a edilizia residenziale pubblica; interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato o sottoutilizzato; nuovi interventi di edilizia sociale – acquisto e nuova costruzione. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a euro 50 mila, per l'anno 2024.

Ai commi 6 e 7 si dispone la copertura finanziaria, con risorse a carico della Regione, di n. 43 contratti di formazione specialistica da destinare alle scuole di specializzazione universitaria in medicina interna degli atenei che hanno sede formativa nel territorio regionale (Università La Sapienza, Tor Vergata, Campus Biomedico, Cattolica del Sacro Cuore), aggiuntivi ai contratti finanziati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 6 milioni, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 8 si dispone la copertura finanziaria delle spese per la realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio, nel rispetto del Piano di risanamento della qualità dell'aria

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

della Regione Lazio, come da ultimo aggiornato ai sensi della deliberazione consiliare n. 8/2022 e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010 e all'articolo 271 del decreto legislativo n. 152/2006. Infatti, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 31 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla deliberazione consiliare n. 8/2022, la Regione deve provvedere a realizzare un archivio informatizzato, georeferenziato e accessibile tramite web che raccoglie e organizza le informazioni sulle fonti emmissive presenti nel Lazio. Il catasto delle emissioni consiste in una raccolta strutturata di informazioni sui luoghi e sulle modalità con le quali gli inquinanti vengono immessi nell'aria, includendo progressivamente le emissioni di tutte le industrie presenti nel Lazio, attraverso l'informatizzazione dei dati trasmessi dall'autorità competente al rilascio dei titoli autorizzatori e dalle informazioni raccolte durante l'attività di controllo. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a complessivi 250.000,00, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 9 si dispone la copertura finanziaria della spesa relativa all'acquisizione della consulenza tecnico-scientifica necessaria a efficientare il sistema dei controlli sulle macchine irroratrici per la protezione delle colture, nel rispetto del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014) e dei provvedimenti attuativi regionali (in particolare, la D.G.R. n. 892/2014). Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, ed è effettuato, sulla base di apposite linee guida nazionali, presso Centri Prova autorizzati dalla Regione. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 90 mila, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 10 si dispone la copertura finanziaria della spesa relativa alla manutenzione straordinaria ciclica delle 12 vetture Vivalto (treni ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita) di proprietà della Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n. 69/2016, sulla base dell'articolo 6 dell'accordo contrattuale sottoscritto con Trenitalia relativo alla fornitura delle vetture predette e al conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 3.800.000,00, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 11 si dispone l'introduzione di una modifica alla norma di copertura finanziaria della l.r. n. 23/2003 (Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari), prevedendo l'istituzione dell'apposta voce di spesa mediante la quale provvedere al finanziamento degli interventi socio-assistenziali in favore di nuclei familiari rientrati definitivamente nel territorio regionale, demandati ai Comuni del Lazio in ottemperanza al principio di sussidiarietà e nel rispetto della predetta normativa regionale. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a euro 20 mila per l'anno 2024.

L'articolo 18 prevede l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2022. L'articolo 5 ha istituito il reddito energetico regionale quale misura finalizzata a sostenere la difficoltà di determinati nuclei familiari a far fronte alle spese di energia elettrica anche alla luce dell'attuale conflitto ucraino e dunque della relativa crisi economica e geopolitica in atto sul settore energetico. L'abrogazione si rende necessaria al fine di scongiurare la parziale attuazione delle misure del PNRR e della legge regionale n. 14/2021, articolo 74, che promuove le comunità di energia rinnovabile e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. 199/2021. Infatti, l'istituzione del reddito energetico regionale si pone in antitesi rispetto alla realizzazione e, dunque, al sostegno anche finanziario per la concessione delle risorse:

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento alla Missione 2 Componente 2 – Investimento 1.2 promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo;
- concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde che prevedono il finanziamento delle infrastrutture energetiche delle comunità di energia rinnovabile nel Lazio.

Attualmente il quadro degli incentivi statali e il cumulo con i finanziamenti in conto capitale con risorse di bilancio regionale, nazionale ed europeo non sono stati ancora disciplinati dal nuovo quadro nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 199/2021) e, nell’attuale incertezza delle tariffe incentivanti, la misura del reddito potrebbe determinare anche un effetto diseconomico rispetto alla finalità della stessa legge regionale. La popolazione che vive in una condizione di vulnerabilità ha attualmente la possibilità di aderire alla costituzione di progetti di comunità di energia rinnovabile e di gruppi di autoconsumatori, realizzati anche per diminuire la spesa di energia elettrica dei membri (clienti finali). Infatti, il medesimo risultato sotteso dall’articolo 5 viene in ogni caso perseguito con la promozione e l’incentivo economico alla creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di comunità di energia rinnovabile, ai sensi dell’articolo 74 della l.r. n. 14/2021.

Per quanto concerne l’abrogazione dell’articolo 6 della l.r. n. 19/2022, lo stesso ha disciplinato una misura per sostenere e incentivare l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e dei piani di cottura ad induzione al fine di favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. L’abrogazione è necessaria al fine di scongiurare un potenziale effetto negativo della norma che, nell’attuale volatilità dei prezzi dell’energia, potrebbero astrattamente incidere in maniera determinante sulle spese delle famiglie soprattutto per quelle più indigenti a cui la misura è destinata. Infatti, tale misura dovrà essere necessariamente rivalutata con un prossimo scenario futuro di medio termine nel quale lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, di quelle al servizio delle comunità di energia rinnovabile, trovi una piena attuazione/realizzazione tale da incidere in misura determinante non solo sulla volatilità dei prezzi dell’energia, ma, soprattutto, che sia in sinergia con le tariffe incentivanti nel quadro degli incentivi statali ancora da definirsi in attuazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021.

L’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica,
Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”

GIANCARLO RIGHINI

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Conformemente alle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e relativi principi applicativi ed all’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

In particolare, ai sensi degli articoli 36, comma 4, 38, comma 2, e del punto n. 7 dell’allegato n. 4/1 del summenzionato d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa.

Pertanto, ai sensi della disciplina predetta, l’**articolo 1** della proposta di legge definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2024-2026, le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella proposta di legge recante il bilancio finanziario 2024-2026. Si ricorda che, ai sensi del principio n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 11/2011, “*la legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente*”.

In virtù di ciò, attraverso l’Allegato A alla legge di stabilità regionale è riportato l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026.

L’**articolo 2** contiene le disposizioni in materia riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie. In particolare, è stabilita l’istituzione del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100.000.000,00, per l’anno 2024. È previsto che, con apposita e successiva legge regionale, da adottarsi entro il 15 aprile 2024¹ in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, si provvederà alla ripartizione del fondo e alla:

- a) rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto

¹ Si ricorda che la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), nel fornire un ulteriore impulso all’attuazione del federalismo fiscale di cui al d.lgs. n. 68/2011 – si ricorda che una delle principali finalità del decreto legislativo predetto è di assicurare l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi – prevede tre soli scaglioni per l’IRPEF statale, mentre per le addizionali regionali e Comunali si utilizzeranno i medesimi scaglioni dell’anno fiscale 2023. La manovra fiscale regionale, che dovrà essere varata entro il 15 aprile 2024, risente di questa impostazione.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;

- b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche.

Inoltre, è stabilito che con la quota residua del fondo si provvederà, con una o più leggi regionali, alla individuazione delle misure finalizzate a sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la previsione:

- a) di misure in materia sociale con particolare riferimento agli interventi in favore delle famiglie in difficoltà, agli interventi di sostegno alla locazione e agli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare;
- b) di ulteriori agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale.

L'**articolo 3** ha lo scopo, principalmente, di introdurre specifiche sanzioni a carico degli enti pubblici strumentali della Regione in caso di ritardo nell'approvazione dei principali documenti di bilancio. Al riguardo, va rilevato come il rispetto della tempistica nell'approvazione dei bilanci sia funzionale non solo alla corretta gestione del ciclo di bilancio di ciascun Ente, ma anche alla corretta gestione delle dinamiche del “Gruppo Regione Lazio”. Ed infatti, in considerazione della necessità per la Regione di procedere annualmente alla riconciliazione delle reciproche partite creditorie/debitorie, alla individuazione del perimetro di consolidamento e alla redazione del bilancio consolidato, appare indispensabile che i rendiconti degli Enti in questione siano approvati con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta regionale (30 aprile).

L'**articolo 4** intende recepire i rilievi della Corte dei conti, contenuti nell'ultima relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2022, ove è rappresentato come l'obiettivo di ridurre e razionalizzare le partecipazioni pubbliche non possa riguardare solamente le società, ma debba interessare anche gli enti di diritto privato non societari. In particolare, la regione deve verificare se le risorse pubbliche conferite rispondano agli obiettivi perseguiti dall'ente pubblico e siano commisurate, in termini di efficienza, economicità ed efficacia, ai risultati effettivamente raggiunti. L'inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all'assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, implica secondo la Corte la necessità di un'attenta valutazione da parte dell'ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione. Dunque, le disposizioni contenute nell'articolo 4 raccolgono l'invito formulato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, assumendo alcuni provvedimenti di razionalizzazione nei confronti degli enti privati non societari che hanno l'effetto di liberare risorse sul

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

bilancio regionale. In particolare, è stabilita l’abrogazione di varie norme di legge che hanno recentemente previsto la promozione della costituzione di nuove Fondazioni in capo alla Regione o l’adesione di quest’ultima a fondazioni/associazioni già costituite.

Da evidenziare, inoltre, che, per effetto delle disposizioni sopra citate, al comma 2 del medesimo articolo 4 è stabilita la nuova destinazione delle risorse allocate nelle voci di spesa relative alle fondazioni le cui norme costitutive sono abrogate. In particolare, si prevede che le risorse pari a complessivi euro 1.240.000,00, per l’anno 2024 ed euro 2.550.000,00, per l’anno 2025 (ex Fondazione Alta Formazione della Regione Lazio), confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, le risorse pari a complessivi euro 2.800.000,00, per l’anno 2024 ed euro 3.900.000,00, per l’anno 2025 (ex Fondazione DMO), confluiscono nelle voci di spesa concernenti gli interventi relativi al sistema turistico laziale di cui alla legge regionale n. 13/2007 e s.m.i., le risorse pari a complessivi euro 2.850.000,00, per l’anno 2024 ed euro 1.250.000,00, per l’anno 2025 (ex Fondazione Fiera di Roma), confluiscono nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale e le risorse pari a complessivi euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026 (ex Fondazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano – Ventotene), confluiscono nelle voci di spesa concernenti gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene, di cui all’articolo 22, comma 123, delle l.r. n. 1/2020.

L’**articolo 5** intende avviare un processo di riordino dei Consorzi di bonifica. In particolare, si prevede di avviare una nuova riforma legislativa volta a definire:

- a) la perimetrazione dei comprensori di bonifica;
- b) le modalità di adozione e approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- c) la *governance*, l’organizzazione e il sistema dei controlli interni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio;
- d) l’ordinamento contabile attraverso il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, integrata con la contabilità analitica;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla Regione.

Al *secondo comma* è prevista l’abrogazione di una risalente disposizione normativa che consentiva il distacco, il comando, o il trasferimento del personale dei consorzi verso la Regione. Trattandosi di un ente pubblico economico, tale previsione non appare in linea con il quadro normativo statale vigente.

Anche in questo caso le norme proposte tengono conto dei rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte di conti, contenuti nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2022.

Il *comma 1* dell’**articolo 6** intende modificare le disposizioni che, ad oggi e in via generale, disciplinano i presupposti e le modalità con cui la Regione può procedere al commissariamento del Consorzio industriale. Tra le modifiche proposte si segnala la previsione dell’organo commissariale monocratico in luogo dell’organo collegiale previsto dalla normativa vigente. È previsto, altresì, che il commissario

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

straordinario possa essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni. Il *comma 2* dispone, invece, il commissariamento *ope legis* del Consorzio unico al fine di efficientare, razionalizzare e semplificare l'organizzazione e le funzioni dell'Ente e rilanciarne così le attività. In particolare, è stabilito che il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a nominare un commissario straordinario – che può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni – incaricato di predisporre gli atti necessari, tra cui le modifiche statutarie e l'adozione e la modifica dei regolamenti interni, ai quali delegare parte delle sue attribuzioni. Il commissario è altresì incaricato di rideterminare, sulla base degli indirizzi forniti con apposita deliberazione della Giunta regionale, i criteri e le modalità di calcolo dei contributi a carico dei consorziati. Il consiglio amministrazione del Consorzio attualmente in carica decade dalla data di nomina del commissario che dovrà essere individuato tra soggetti muniti di adeguata e documentata capacità manageriale. L'incarico ha una durata annuale e può essere rinnovato.

L'**articolo 7** intende eliminare un errore materiale presente nell'articolo 3 della l.r. n. 12/2022, il quale promuoveva anche nei confronti del Mof scpa un confronto con gli altri soci pubblici ai fini dell'esercizio del controllo pubblico congiunto. Tuttavia, Mof scpa è una società a prevalente capitale privato e non sussistono altre partecipazioni pubbliche oltre quelle detenute dalla Regione e, conseguentemente, non può essere soggetta a controllo pubblico congiunto.

L'**articolo 8** autorizza la Giunta regionale ad approvare le modifiche all'accordo sottoscritto in data 15 ottobre 2021 tra la Regione e il Ministero della cultura, per la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi. Le modifiche concordate col Ministero, definiscono gli impegni delle parti, le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria dell'accordo, e l'attuazione degli interventi necessari al restauro, alla rifunionalizzazione e alla gestione del complesso immobiliare sopracitato, ai fini della sua destinazione alla pubblica fruizione. È stabilito, inoltre, che, conformemente alla linea di intervento dell'accordo denominata “Valorizzazione del patrimonio culturale regionale e accordi di programma con il Ministro della cultura”, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per acquisire al patrimonio regionale il complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, di proprietà dell'ASP ISMA, mediante l'impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ai sensi della D.G.R. n. 822/2023, pari a euro 25 milioni, per l'anno 2024. Qualora si verificassero delle economie, le stesse potranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, dell'Accordo per la Coesione.

L'**articolo 9** apporta delle modifiche alle coperture finanziarie della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), stabilendo che i proventi derivanti dalla tassa annuale di rilascio delle concessioni regionali e dalla sanzioni amministrative devono essere distribuiti, in base a specifiche e predefinite percentuali, in favore degli interventi relativi agli ambiti territoriali di caccia (ATC), alle associazioni venatorie riconosciute, ai progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi, ecc.. Inoltre, è stabilito che con successiva legge regionale si provvederà alla modifica della disciplina in materia di perimetrazione, organizzazione, funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nonché in merito alle modalità di esercizio da parte della Regione dei poteri di controllo nei confronti degli ATC stessi.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

L'**articolo 10** è riferito al Protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato a disciplinare l'operatività e i servizi resi da appositi *sportelli*, istituiti sul territorio della Regione, con funzioni di assistenza, consulenza e supporto per le imprese agricole e tutti gli operatori del mondo rurale interessati dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027 o, comunque, dall'evoluzione della normativa di settore. Gli sportelli rispondono all'esigenza di garantire una migliore e più efficace gestione dei flussi informativi, tenuto conto che l'attuale modello organizzativo e procedurale per la gestione della PAC è incardinato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nel quale sono riportati i dati e le informazioni necessarie per la corresponsione degli aiuti e l'effettuazione dei relativi controlli, e i fascicoli aziendali dell'anagrafe dell'aziende agricole – comprese le domande di aiuto e di pagamento – sono gestite digitalmente ed in modo dematerializzato (AGEA è il soggetto responsabile della titolarità dei dati contenuti nel SIAN).

Con l'**articolo 11** la Regione, nell'ambito delle iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva e a favorire lo sport inclusivo, nonché alla valorizzazione turistica ed economica del proprio territorio, intende promuovere la pratica della vela anche coinvolgendo le imbarcazioni veliche storiche, con particolare riferimento al litorale della riviera d'Ulisse, vocato agli sport velici. Per tali finalità si prevede uno stanziamento pari a euro 100 mila per ciascuna annualità del triennio 2024-2026.

L'**articolo 12** dispone nel merito delle iniziative e delle manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, in occasione dell'ottantesimo anniversario di tali eventi (anno 2024). A partire dal mese di gennaio 2024, infatti, saranno molte le iniziative proposte nella città di Cassino, nei comuni di Anzio e Nettuno e nei comuni della ex linea Gustav (manifestazioni di rievocazioni storiche, incontri culturali, ecc.), rispetto alle quali la Regione vuole garantire un sostegno economico quantificato in euro 80 mila, per l'anno 2024.

L'**articolo 13** dispone la copertura finanziaria dei costi di locazione, trasloco e allestimento degli spazi dell'immobile da destinare al personale della Biblioteca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ubicata in Roma, presso Villa Lubin, al fine di garantirne la relativa sicurezza. L'area, infatti, è interessata dai lavori di sottoattraversamento (gallerie sottopassanti l'edificio citato), a seguito della realizzazione della nuova stazione ferroviaria di piazzale Flaminio, nell'ambito degli interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento della tratta urbana “Piazzale Flaminio – Montebello” della linea ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo. La copertura, pari a 1 milione, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è stimata in considerazione della durata dei lavori predetti.

Con l'**articolo 14**, la Regione intende sostenere le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice, da sempre una peculiarità del territorio reatino, nelle more della realizzazione del nuovo Centro, sempre presso il comune colpito dagli eventi sismici del 2016. Tenuto conto delle istanze del territorio volte al mantenimento del convitto, anche come strumento di lotta alla dispersione e all'abbandono precoce, la Regione intende destinare risorse finanziarie pari a euro 800 mila

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

per ciascuna annualità 2024 e 2025, aggiuntive a quelle per le attività di istruzione e formazione professionale ordinaria.

L'**articolo 15** reca una modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche, al fine di adeguare la norma relativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative alle modifiche degli importi delle sanzioni amministrative medesime apportate dalla normativa statale di riferimento (articolo 10, comma 3, della l. n. 447/1995, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2017).

L'**articolo 16** dà attuazione agli impegni assunti con il Governo in relazione alla modifica o alla abrogazione di talune disposizioni della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) (nota prot. n. 0694460 del 26.6.2023), degli articoli 2 e 8 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) (rispettivamente, note prot. n. 1014069 e prot. n. 1013862 del 15 settembre 2023), nonché al fine di tener conto delle osservazioni rappresentate dal Ministero della Giustizia (con nota 2/3/1-446 (2023) – DAR 0020305-A-06/09/2023), in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie), che modifica l'articolo 10 bis della l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

L'**articolo 17**, reca varie disposizioni finanziarie, per lo più riguardanti l'istituzione di apposite voci di spesa in riferimento a specifici interventi, sulla base delle esigenze rappresentate dagli assessorati e dalle strutture regionali. Fatta eccezione di quanto stabilito al *comma 1*, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale concernente il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, recanti la fonte di copertura dell'indebitamento complessivo della Regione derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, si intendono riferite anche all'esercizio finanziario 2023.

Ai commi 2 e 3 si dispone la copertura finanziaria dei compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia (articolo 9, comma 6, del DL n. 90/2014) e di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 553 quater 1 del regolamento regionale n. 1/2002. Il costo stimato dell'onere obbligatorio a carico della Regione è pari a euro 800 mila annui, a decorrere dall'anno 2024.

Al comma 4 si dispone la copertura finanziaria delle spese relative alle attività di gestione e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e del relativo Geoportale, quale strumento unico regionale di condivisione dell'informazione geografica con tutta l'utenza pubblica e privata regionale, subregionale e sovraregionale. Il database risponde alle necessità di avere una cartografia di base (strade, edifici, fiumi, ecc.) sulla quale realizzare mappe tematiche (PTPR, carte geologiche, carte ambientali e così via). Ed è una banca dati realizzata in conformità alle specifiche definite con D.M. 10 novembre 2011. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione, sulla base dello studio di fattibilità, redatto dalla Laziocrea S.p.A. nel maggio 2023, è pari a euro 75.741,66, per l'anno 2024 e a euro 37.870,84, per l'anno 2025.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

Al comma 5 si dispone la copertura delle spese di predisposizione di avvisi pubblici riferiti all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già approvato in prima stesura con D.G.R. n. 703/2022, di prossima attuazione, e affidare a adeguate professionalità specialistiche la predisposizione degli atti tecnici costituenti il contenuto degli Avvisi stessi. Gli Avvisi, relativi a interventi di edilizia residenziale pubblica, saranno oggetto di specifico finanziamento in base alla tipologia di programmi previsti dall’Accordo con il MIT (interventi di recupero e rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale – edilizia sovvenzionata/agevolata – finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani; interventi di recupero di unità abitative destinate a edilizia residenziale pubblica; interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato o sottoutilizzato; nuovi interventi di edilizia sociale – acquisto e nuova costruzione. Il costo stimato dell’onere a carico della Regione è pari a euro 50 mila, per l’anno 2024.

Ai commi 6 e 7 si dispone la copertura finanziaria, con risorse a carico della Regione, di n. 43 contratti di formazione specialistica da destinare alle scuole di specializzazione universitaria in medicina interna degli atenei che hanno sede formativa nel territorio regionale (Università La Sapienza, Tor Vergata, Campus Biomedico, Cattolica del Sacro Cuore), aggiuntivi ai contratti finanziati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Il costo stimato dell’onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 6 milioni, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 8 si dispone la copertura finanziaria delle spese per la realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio, nel rispetto del Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, come da ultimo aggiornato ai sensi della deliberazione consiliare n. 8/2022 e delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010 e all’articolo 271 del decreto legislativo n. 152/2006. Infatti, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 31 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria di cui alla deliberazione consiliare n. 8/2022, la Regione deve provvedere a realizzare un archivio informatizzato, georeferenziato e accessibile tramite web che raccoglie e organizza le informazioni sulle fonti emmissive presenti nel Lazio. Il catasto delle emissioni consiste in una raccolta strutturata di informazioni sui luoghi e sulle modalità con le quali gli inquinanti vengono immessi nell’aria, includendo progressivamente le emissioni di tutte le industrie presenti nel Lazio, attraverso l’informatizzazione dei dati trasmessi dall’autorità competente al rilascio dei titoli autorizzatori e dalle informazioni raccolte durante l’attività di controllo. Il costo stimato dell’onere a carico della Regione è pari a complessivi 250.000,00, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 9 si dispone la copertura finanziaria della spesa relativa all’acquisizione della consulenza tecnico-scientifica necessaria a efficientare il sistema dei controlli sulle macchine irroratrici per la protezione delle colture, nel rispetto del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014) e dei provvedimenti attuativi regionali (in particolare, la D.G.R. n. 892/2014). Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, ed è effettuato, sulla base di apposite linee guida nazionali, presso Centri Prova autorizzati dalla Regione. Il costo stimato dell’onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 90 mila, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 10 si dispone la copertura finanziaria della spesa relativa alla manutenzione straordinaria ciclica delle 12 vetture Vivalto (treni ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita) di proprietà della Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n. 69/2016, sulla base dell’articolo 6 dell’accordo contrattuale sottoscritto con Trenitalia relativo alla fornitura delle vetture predette e al conferimento a

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a complessivi euro 3.800.000,00, a valere sul triennio 2024-2026.

Al comma 11 si dispone l'introduzione di una modifica alla norma di copertura finanziaria della l.r. n. 23/2003 (Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari), prevedendo l'istituzione dell'apposta voce di spesa mediante la quale provvedere al finanziamento degli interventi socio-assistenziali in favore di nuclei familiari rientrati definitivamente nel territorio regionale, demandati ai Comuni del Lazio in ottemperanza al principio di sussidiarietà e nel rispetto della predetta normativa regionale. Il costo stimato dell'onere a carico della Regione è pari a euro 20 mila per l'anno 2024.

L'**articolo 18** prevede l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2022. L'articolo 5 ha istituito il reddito energetico regionale quale misura finalizzata a sostenere la difficoltà di determinati nuclei familiari a far fronte alle spese di energia elettrica anche alla luce dell'attuale conflitto ucraino e dunque della relativa crisi economica e geopolitica in atto sul settore energetico. L'abrogazione si rende necessaria al fine di scongiurare la parziale attuazione delle misure del PNRR e della legge regionale n. 14/2021, articolo 74, che promuove le comunità di energia rinnovabile e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. 199/2021. Infatti, l'istituzione del reddito energetico regionale si pone in antitesi rispetto alla realizzazione e, dunque, al sostegno anche finanziario per la concessione delle risorse:

- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento alla Missione 2 Componente 2 – Investimento 1.2 promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;
- concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde che prevedono il finanziamento delle infrastrutture energetiche delle comunità di energia rinnovabile nel Lazio.

Attualmente il quadro degli incentivi statali e il cumulo con i finanziamenti in conto capitale con risorse di bilancio regionale, nazionale ed europeo non sono stati ancora disciplinati dal nuovo quadro nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 199/2021) e, nell'attuale incertezza delle tariffe incentivanti, la misura del reddito potrebbe determinare anche un effetto diseconomico rispetto alla finalità della stessa legge regionale. La popolazione che vive in una condizione di vulnerabilità ha attualmente la possibilità di aderire alla costituzione di progetti di comunità di energia rinnovabile e di gruppi di autoconsumatori, realizzati anche per diminuire la spesa di energia elettrica dei membri (clienti finali). Infatti, il medesimo risultato sotteso dall'articolo 5 viene in ogni caso perseguito con la promozione e l'incentivo economico alla creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di comunità di energia rinnovabile, ai sensi dell'articolo 74 della l.r. n. 14/2021.

Per quanto concerne l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2022, lo stesso ha disciplinato una misura per sostenere e incentivare l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e dei piani di cottura ad induzione al fine di favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. L'abrogazione è necessaria al fine di scongiurare un potenziale effetto negativo della norma che, nell'attuale volatilità dei prezzi dell'energia, potrebbero astrattamente incidere in maniera determinante sulle spese delle famiglie soprattutto per quelle più indigenti a cui la misura è destinata. Infatti, tale misura dovrà essere necessariamente rivalutata con un prossimo scenario futuro di medio termine nel quale lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e,

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

in particolare, di quelle al servizio delle comunità di energia rinnovabile, trovi una piena attuazione/realizzazione tale da incidere in misura determinante non solo sulla volatilità dei prezzi dell'energia, ma, soprattutto, che sia in sinergia con le tariffe incentivanti nel quadro degli incentivi statali ancora da definirsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla presente proposta di legge derivano oneri come di seguito indicati.

intervento		tit. spesa
<i>Art.</i>	<i>oggetto</i>	
2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	1
8	Valorizzazione Palazzo Silvestri-Rivaldi	2
9, c. 1	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)	1
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi alle associazioni venatorie riconosciute”	1
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi	1
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Interventi vari	1
10	Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte corrente	1
	Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte in c/capitale	2
11	Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico	1
12	Spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav	1
13	Spese per la locazione dell’immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio	1
14	Sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice	1
17, c. 2 e 3	Spese relative ai compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite	1
17, c. 4	Spese per le attività di gestione e manutenzione della Spatial Data Infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999)	1
17, c. 5	Spese per l’Avviso pubblico di cui all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (D.G.R. n. 703/2022)	1
17, c. 6 e 7	Spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna	1
17, c. 8	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte corrente	1
	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte in c/capitale	2
17, c. 9	Spese per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs. n. 150/2012)	1
17, c. 10	Spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della DGR n. 69/2016	2
17, c. 11	Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (l.r. n. 23/2003)	1

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

Dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, comma 1 e 18, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

intervento		oneri finanziari			
Art.	oggetto	tit. spesa	2024	2025	2026
2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	1	€ 100.000.000,00	-	-
8	Valorizzazione Palazzo Silvestri-Rivaldi	2	€ 25.000.000,00	-	-
9, c. 1	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)	1	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi alle associazioni venatorie riconosciute”	1	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi	1	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Interventi vari	1	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00
10	Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte corrente	1	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte in c/capitale	2	€ 100.000,00	-	-
11	Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12	Spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav	1	€ 80.000,00	-	-
13	Spese per la locazione dell’immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio	1	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
14	Sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice	1	€ 800.000,00	€ 800.000,00	-

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

intervento		oneri finanziari			
Art.	oggetto	tit. spesa	2024	2025	2026
17, c. 2 e 3	Spese relative ai compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite	1	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
17, c. 4	Spese per le attività di gestione e manutenzione della Spatial Data Infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999)	1	€ 75.741,66	€ 37.870,84	-
17, c. 5	Spese per l'Avviso pubblico di cui all'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (D.G.R. n. 703/2022)	1	€ 50.000,00	-	-
17, c. 6 e 7	Spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna	1	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00
17, c. 8	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte corrente	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte in c/capitale	2	€ 150.000,00	-	-
17, c. 9	Spese per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs. n. 150/2012)	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17, c. 10	Spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della DGR n. 69/2016	2	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00
17, c. 11	Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (l.r. n. 23/2003)	1	€ 20.000,00	-	-
totale			€ 131.555.741,66	€ 7.917.870,84	€ 7.280.000,00

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 2 (Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito), pari a euro 100.000.000,00, per l'anno 2024, tiene conto delle disponibilità in sede di costruzione del bilancio regionale, in considerazione dell'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche. Infatti, nella Nota integrativa al bilancio regionale 2024-2026 (Allegato n. 1), all'interno della quale è evidenziata la destinazione delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, è specificato che, per l'anno 2024, le entrate relative al gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, pari a complessivi euro 888.058.000,00, al netto della quota destinata alla copertura del disavanzo sanitario pari a euro 91.091.000,00, sono destinate, per l'importo differenziale pari a euro 796.967.000,00, alle seguenti finalità, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009:

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

- interessi delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità del d.l. n. 35/2013, per euro 122.402.318,63;
- trasporto pubblico locale, per euro 345.162.851,74;
- spese in materia sanitaria, per euro 16.608.000,00;
- spese in materia sociale, per euro 96.386.917,44;
- spese in materia di istruzione, per euro 43.570.351,32
- disavanzo regionale, per euro 72.836.560,87
- fondo riduzione pressione fiscale e sostegno al reddito, per euro 100.000.000,00.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri in conto capitale derivanti dall’articolo 8 (Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della Cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi), tiene conto di quanto già stabilito all’interno della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2023, n. 822 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di “Accordo per la Coesione” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, di cui all’art.1, comma 1, lett. d del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). Nell’Accordo predetto, infatti, è ricompreso l’intervento relativo all’acquisto e valorizzazione di Palazzo Silvestri Rivaldi, con uno stanziamento previsto a valere su risorse FSC pari a euro 25.000.000,00, con una programmazione di spesa prevista per il secondo semestre 2024.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 9, comma 1 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche), come ripartita in base alle percentuali definite all’interno dell’articolo 50 della l.r. n. 17/1995, modificato ai sensi della presente proposta di legge, tiene conto dell’importo previsionale riferito ai proventi derivanti dalla tassa annuale di rilascio delle concessioni regionali e dalla sanzioni amministrative. La stima, sulla base dell’andamento degli anni precedenti, è pari a euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2024.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall’articolo 10 (Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), tiene conto della stima effettuata dagli uffici della struttura regionale competente, per cui le risorse in conto capitale pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024, sono destinate all’acquisto di dotazioni e attrezzature, per l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica attraverso la messa a punto di applicativi informatici per la gestione dell’interscambio dei dati e per l’implementazione del SIAN, mentre le risorse di parte corrente, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2024 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, sono destinate alle spese di funzionamento degli sportelli per l’assistenza, la consulenza e il supporto per le imprese agricole e tutti gli operatori del mondo rurale interessati dalla PAC 2023-2027 e dalla normativa di settore.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 11 (Modifiche all’articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale), in riferimento alle spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico, tiene conto delle disponibilità in sede di costruzione del bilancio regionale e delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente. Quest’ultima, a valere sulle risorse pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026,

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

intende organizzare eventi e manifestazioni, in particolare lungo il litorale della riviera d'Ulisse, per valorizzare la pratica della vela anche attraverso la partecipazione di imbarcazioni storiche e nell'ottica dello sport inclusivo.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 12 (Ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio), in riferimento alle spese per le iniziative dedicate alla memoria degli avvenimenti predetti, tiene conto delle disponibilità in sede di costruzione del bilancio regionale e delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente. Quest'ultima, a valere sulle risorse pari a euro 80.000,00, per l'anno 2024, intende sostenere finanziariamente le iniziative e le manifestazioni culturali, anche a carattere di rievocazione storica, proposte nella città di Cassino, nei comuni di Anzio e Nettuno e nei comuni della ex linea Gustav.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 13, in riferimento alle spese per la locazione dell'immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio, tiene conto: della durata dei lavori predetti (stimati circa 2 anni e mezzo), del costo di affitto di un immobile (almeno 600 mq) in zona centro di Roma o comunque prossimo a Villa Lubin, a prezzo di mercato, dei costi vari di gestione (condominio, utenze, ecc.), dei costi di trasloco degli uffici (A/R) e dei costi di allestimento degli spazi presso il nuovo immobile. La stima complessiva dell'onere è prudentemente stabilita in euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 14, in riferimento al sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice, tiene conto delle disponibilità in sede di costruzione del bilancio regionale e delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente. Le risorse stimate in euro 800.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, aggiuntive a quelle ordinariamente previste per le attività di istruzione e formazione professionale, sono finalizzate al mantenimento in attività del centro (spese di funzionamento), nelle more della realizzazione della nuova struttura.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 17, commi 2 e 3, in riferimento ai compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DL n. 90/2014 e dell'articolo 553 quater 1 del r.r. n. 1/2002, tiene conto: di una media pari a circa 2/2,5 mila euro a parcella per cause vinte con spese compensate, di una media pari a 20/25 cause all'anno, dei 15 avvocati facenti parte la struttura competente. La voce di spesa prevista, con uno stanziamento pari a 800.000,00, a decorrere dall'anno 2024, è di natura obbligatoria e, conseguentemente, qualora fosse necessario provvedere alla relativa integrazione nel corso di gestione, sarà possibile provvedervi attraverso l'apposito fondo, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 11/2020.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 17, comma 4, in riferimento alle spese per le attività di gestione e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) e del relativo Geoportale, quale strumento unico regionale di condivisione dell'informazione geografica con tutta l'utenza pubblica e privata regionale, subregionale e sovraregionale, tiene conto dello studio di fattibilità, redatto dalla Laziocrea S.p.A. nel maggio 2023. Il costo stimato è pari a euro 75.741,66, per l'anno 2024 ed euro 37.870,84, per l'anno 2025.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 17, comma 5, in riferimento alle spese di predisposizione di avvisi pubblici riferiti all'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già approvato in prima stesura con

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2024”

D.G.R. n. 703/2022, tiene conto delle disponibilità in sede di costruzione del bilancio regionale e delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente. Al fine di affidare a adeguate professionalità specialistiche la predisposizione degli atti tecnici costituenti il contenuto degli Avvisi pubblici riferiti all’Accordo predetto, avvisi previsti per l’individuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica come in precedenza evidenziati, è stato stimato un costo pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024.

La quantificazione dei nuovi maggiori oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 17, commi 6 e 7, in riferimento alle spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna, tiene conto di un costo medio pari a circa 25 mila euro per 43 borse di studio (a sviluppo incrementale per le annualità successive), da finanziare con risorse regionali aggiuntive a quelle già previste dallo Stato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Il costo stimato, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, si aggiorna in euro 2.000.000,00, per l’anno 2025 e in euro 3.000.000,00, per l’anno 2026, in considerazione della possibilità di prevedere un numero maggiore di contratti finanziabili.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall’articolo 17, comma 8, in riferimento alla realizzazione del Catasto delle emissioni in atmosfera degli impianti presenti nel Lazio, tiene conto, nel rispetto della normativa statale in materia e del vigente Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, dello studio di fattibilità affidato alla società Lazio Crea S.p.A.. Preliminarmente, la struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, ha verificato la possibilità del riutilizzo gratuito di software sviluppati da altre Regioni in particolare della Regione Puglia; da informazioni acquisite per le vie brevi presso Arpa Puglia, tuttavia, è stato riscontrato che tale piattaforma avrebbe necessitato di un’importante reingegnerizzazione, a quel punto non più conveniente in termini di tempi e costi da sostenere per la Regione. L’onere stimato per la realizzazione della nuova piattaforma, quindi, è pari a euro 150.000,00, per l’anno 2024, per la parte in conto in capitale (nuovo software) ed euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente (manutenzione evolutiva della piattaforma).

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 17, comma 9, in riferimento alla spesa per l’acquisizione della consulenza tecnico-scientifica necessaria a efficientare il sistema dei controlli sulle macchine irroratrici per la protezione delle colture, tiene conto, nel rispetto del Piano di Azione Nazionale (PAN) e dei provvedimenti attuativi regionali, delle seguenti voci di costo evidenziate dalla struttura regionale competente: attività di controllo (almeno annuale) dei Centri di Prova riconosciuti autorizzati dalla Regione Lazio e di quelli provenienti da fuori regione che operano in regime di mutuo riconoscimento (costo attività, inclusi costi di missione, 20.000,00 euro); attività inerente al riconoscimento dei nuovi Centri Prova (incluso controllo dotazioni tecniche e strumentali dei richiedenti l’autorizzazione (costo attività 2.500,00 euro); formazione del personale regionale coinvolto e supporto da parte di professionalità specializzate per l’implementazione di un software di gestione delle attività nonché per l’assistenza ai centri autorizzati e per l’aggiornamento della normativa regionale a seguito dell’aggiornamento delle normative attuali (costi complessivi attività 7.500,00 euro). L’onere stimato, quindi, è pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026.

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri in conto capitale derivanti dall’articolo 17, comma 10, in riferimento alle spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della DGR n. 69/2016 (12 treni Vivalto ad alta capacità e/o a composizione bloccata e potenza distribuita, di proprietà della Regione), tiene conto, nel rispetto dell’accordo contrattuale sottoscritto con Trenitalia relativo alla fornitura delle vetture predette e al conferimento di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa, della specifica comunicazione effettuata da Trenitalia. In quest’ultima si rappresenta che per la manutenzione ciclica del materiale rotabile interessato, manutenzione da effettuarsi a partire dal

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

mezzo di maggio 2024, è previsto un costo complessivo pari a euro 3,8 milioni. L'onere stimato a carico della Regione, secondo la programmazione di spesa prevista, è pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, euro 1.800.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2026.

Infine, la quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 17, comma 11, in riferimento alle spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari di cui alla l.r. n. 23/2003, tiene conto, sulla base della spesa storica sostenuta, delle esigenze rappresentate dai comuni del Lazio. Le risorse predette, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2024, sono destinate, in particolare, al finanziamento degli interventi socio-assistenziali in favore di nuclei familiari rientrati definitivamente nel territorio regionale e alla traslazione nella regione delle spoglie degli emigrati e/o dei loro familiari deceduti all'estero.

Come già evidenziato, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, comma 1 e 18, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

La copertura degli oneri finanziari è di seguito rappresentata:

intervento		oneri finanziari				
Art.	oggetto	tit. spesa	2024	2025	2026	copertura
2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	1	€ 100.000.000,00	-	-	nuove e maggiori entrate (ex art. 80, cc. 80 e 80-bis, l. n. 191/2009)
8	Valorizzazione Palazzo Silvestri-Rivaldi	2	€ 25.000.000,00	-	-	nuove e maggiori entrate FSC
9, c. 1	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)	1	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	nuove e maggiori entrate l.r. n. 17/1955
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Contributi alle associazioni venatorie riconosciute"	1	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	nuove e maggiori entrate l.r. n. 17/1955
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi	1	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	nuove e maggiori entrate l.r. n. 17/1955
	Utilizzazione delle entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) – Interventi vari	1	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00	nuove e maggiori entrate l.r. n. 17/1955
10	Protocollo di intesa tra la Regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte corrente	1	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Fondo speciale di parte corrente
	Protocollo di intesa tra la Regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – parte in c/capitale	2	€ 100.000,00	-	-	Fondo speciale in c/capitale

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

intervento		oneri finanziari				
Art.	oggetto	tit. spesa	2024	2025	2026	copertura
11	Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Fondo speciale di parte corrente
12	Spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav	1	€ 80.000,00	-	-	Fondo speciale di parte corrente
13	Spese per la locazione dell'immobile da destinare al personale CNEL di Villa Lubin, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria piazzale Flaminio	1	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Fondo speciale di parte corrente
14	Sostegno delle attività convittuali e semiconvittuali del Centro di Formazione Professionale di Amatrice	1	€ 800.000,00	€ 800.000,00	-	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 2 e 3	Spese relative ai compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite	1	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 4	Spese per le attività di gestione e manutenzione della Spatial Data Infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999)	1	€ 75.741,66	€ 37.870,84	-	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 5	Spese per l'Avviso pubblico di cui all'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (D.G.R. n. 703/2022)	1	€ 50.000,00	-	-	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 6 e 7	Spese per i contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina interna	1	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 8	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte corrente	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Fondo speciale di parte corrente
	Spese relative al Catasto delle emissioni in atmosfera – parte in c/capitale	2	€ 150.000,00	-	-	Fondo speciale in c/capitale
17, c. 9	Spese per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d.lgs. n. 150/2012)	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Fondo speciale di parte corrente
17, c. 10	Spese per la manutenzione straordinaria dei treni acquistati ai sensi della DGR n. 69/2016	2	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00	Fondo speciale in c/capitale
17, c. 11	Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (l.r. n. 23/2003)	1	€ 20.000,00	-	-	Fondo speciale di parte corrente
totale			€ 131.555.741,66	€ 7.917.870,84	€ 7.280.000,00	

Raggruppando le tipologie di copertura come sopra evidenziate:

coperture	2024	2025	2026
Fondo speciale di parte corrente	€ 4.105.741,66	€ 4.917.870,84	€ 5.080.000,00
Fondo speciale in conto capitale	€ 1.250.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

<i>coperture</i>	2024	2025	2026
Nuove e maggiori entrate	€ 126.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
totale	€ 131.555.741,66	€ 7.917.870,84	€ 7.280.000,00

Al riguardo, si precisa che l'utilizzo dei fondi speciali svolge la funzione di garantire una trasparente rappresentazione dell'operazione di bilancio in corso, indicando i correlati aspetti della variazione in aumento ed in riduzione, a seguito dell'intervento previsto dalla norma di riferimento.

Per quel che concerne l'utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 2, commi 80 e 80-bis, della legge n. 191/2009, a copertura dell'articolo 2 della PL (Misure per la riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie), si evidenzia quanto segue. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della proposta di legge di bilancio regionale 2024-2026, è data evidenza che la fonte di copertura delle anticipazioni di liquidità contratte dalla Regione per il pagamento dei debiti sanitari e non sanitari, ex artt. 2 e 3, del D.L. n. 35/2013, è a valere sulle risorse derivanti dalle maggiorazioni dello 0,50% IRPEF (ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004) e dello 0,92%, IRAP (ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004).

Considerato che ai sensi dell'articolo 76 del disegno di legge di bilancio dello Stato 2024-2026 (A.S. n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), è prevista la sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni, la quota derivante dalla sospensione predetta (c.d. extragetito) è riutilizzata nel rispetto delle finalità di cui alla normativa citata, e quindi a copertura di finalità extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e in favore della riduzione della pressione fiscale, come previsto ai sensi dell'articolo 2 della PL.

Inoltre, sempre in ambito di copertura a valere sulle nuove e maggiori entrate, come già anticipato, per quel che concerne l'utilizzo delle risorse derivanti dal FSC, pari a euro 25.000.000,00, per l'anno 2024, si fa riferimento a quanto previsto nell'ambito della D.G.R. n. 822/2023, mentre per quel che concerne le risorse pari euro 1.200.000,00, a decorrere dall'anno 2024, relativamente alla l.r. n. 17/1995, la stima si basa sul dato storico dei proventi derivanti dalla tassa annuale di rilascio delle concessioni regionali e dalla sanzioni amministrative.

Infine, come già evidenziato, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, comma 1 e 18, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri della PL di stabilità 2024 si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	2024	2025	2026	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.555.741,66	€ 7.917.870,84	€ 7.280.000,00	€ 146.753.612,50
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 105.305.741,66</i>	<i>€ 6.117.870,84</i>	<i>€ 6.280.000,00</i>	<i>€ 117.703.612,50</i>
<i>di cui parte in c/capitale</i>	<i>€ 26.250.000,00</i>	<i>€ 1.800.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 29.050.000,00</i>

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2024"

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.555.741,66	€ 7.917.870,84	€ 7.280.000,00	€ 146.753.612,50
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 105.305.741,66</i>	<i>€ 6.117.870,84</i>	<i>€ 6.280.000,00</i>	<i>€ 117.703.612,50</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 4.105.741,66	€ 4.917.870,84	€ 5.080.000,00	€ 14.103.612,50
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	€ 101.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 103.600.000,00
<i>di cui parte in conto capitale</i>	<i>€ 26.250.000,00</i>	<i>€ 1.800.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 29.050.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 1.250.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.050.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	€ 25.000.000,00	-	-	€ 25.000.000,00

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Angelilli Roberta)